

CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. PENALE AMBIENTALE – 2013

*

(a cura dott. Gieri Salvatore, Avv. Francesco Bargnesi, Avv. Adabella Gratani)

INDICE

- ⊙ Attività venatoria con mezzi illeciti
- ⊙ L'incertezza giuridica sull'art. 674 cp
- ⊙ Area demaniale. Occupazione dopo la concessione (reato ex art. 1161 cod. nav.)
- ⊙ Area inquinata. Sequestro probatorio e limiti CSR
- ⊙ Sversamento da liquami nel corso d'acqua e cambiamento delle caratteristiche ambientali
- ⊙ Risarcimento alle Associazioni ambientali. Ristoro economico e danno da reato
- ⊙ Materiali da diporto: quando il suolo non è un rifiuto
- ⊙ No alla sanzione per trasporto illecito di rifiuti per ambulanti di "robivecchi"
- ⊙ Quando sequestrare un allevamento di Beagles a scopo di vivisezione (il caso Green Hill)
- ⊙ Non è reato abbandonare l'amico quadrupede al canile
- ⊙ E' vietato al proprietario del canile sopprimere o esimersi dalle cure verso gli animali ivi abbandonati dai proprietari
- ⊙ Lottizzazione abusiva.
- ⊙ Sequestro di un intero impianto fotovoltaico superiore a 10Mw



Attività venatoria con mezzi vietati



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) -n. 16207 del 14 marzo 2013 (dep. 9 aprile 2013)-

Collegio composto *DAI SIGNORI :*

○○○ *CLAUDIA SQUASSONI (PRESIDENTE), LUCA RAMACCI (RELATORE), ENRICO DELAHAYE (PUBBLICO MINISTERO), GUICLA MULLIRI (CONSIGLIERE), CHIARA GRAZIOSI (CONSIGLIERE), ALESSANDRO MARIA ANDRONIO (CONSIGLIERE), LUANA MARIANA (CANCELLIERE)*

OGGETTO

***Attività venatoria – Attività preliminare – Corredo -
Fucile - Utilizzo di mezzi vietati - Legge n.157/92***

LA FATTISPECIE

La legge consente per l'esercizio dell'attività di caccia un fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente al più due cartucce, di calibro non superiore al 12.

Era rinvenuto, all'interno del bagagliaio di una autovettura di proprietà di un terzo, un fucile con serbatoio privo di riduttori e con capacità di tre cartucce.

Sussiste il reato di attività illecita di caccia?

DECISUM

La nozione della pratica venatoria è ampia e non espressamente delimitata dalle norme di legge.

L'attività di caccia non contempla solo la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche **l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi** ed ogni altro atto diretto alla cattura ed all'abbattimento tenuto conto di quel complesso di circostanze di tempo e di luogo in cui essa è posta in essere.

Gli artt. 12 co 2 e 3 e 13 della legge n.157/92 forniscono tutti gli elementi per configurare la nozione di "esercizio venatorio" in "ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica" mediante l'impiego dei mezzi indicati, nonchè *"il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla"*.

Trattasi di un accertamento di fatto che costituisce giudizio incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Sez. III n.1607/2013, Sez.III n. 6762/2006; Sez.III n.2204/2005; Sez. III n. 48100/2003; Sez. III n. 6812/1996;Sez. III n. 18088/2003; Sez. III n.452/1999, Sez. III n.2555/1994).

Il ritrovamento di un fucile da caccia non rispondente alle caratteristiche previste dalla legge, in una località deputata alla caccia, all'interno del bagagliaio di una autovettura di proprietà di un terzo, luogo attorno al quale erano rinvenute numerose cartucce in terra, l'accompagnamento con un cane da caccia, nel l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati, l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi, l'aggirarsi con un fucile e in osservazione del territorio... sono tutte circostanze fattuali pienamente idonee a configurare l'esercizio in itinere dell'attività di caccia.

L'utilizzo di un'arma non conforme a norma di legge per l'esercizio dell'attività di caccia autorizzata (un fucile con serbatoio privo di riduttori e con capacità di tre cartucce) e per lo più espressamente vietata si sensi dell'art. 13, co. 1 legge 157/92 integra il reato di cui all'art. 30 lett.h Legge n.157/92

Sono vietati tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica **diversi** da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia Squassoni	-Presidente-
Dott. Luca Ramacci	-Relatore-
Dott. Guicla Mulliri	-Consigliere-
Dott. Chiara Graziosi	-Consigliere-
Dott. Alessandro Maria Andronio	-Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
R.C., nato il (*Omissis*)

avverso la sentenza n. 696/2077 TRIB.SEZ. DIST. Di EBOLI, del 31/03/2008
del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Enrico Delahaye che ha concluso chiedendo chiedendo l'inammissibilità del ricorso

Udito per la parte civile, Avv. //
Uditi i difensori Avv. //

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Eboli con sentenza del 31/03/2008, ha riconosciuto la responsabilità penale di C. R. in ordine al reato di cui all'art. 30, lett. h) legge 157/92, per aver esercitato la caccia con mezzi vietati, utilizzando un fucile a tre colpi in violazione dell'art.13 della legge medesima che consente l'attività venatoria con fucile ad anima liscia fino a due colpi.

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione e trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte di appello di Salerno in data 22.6.2012.

Nell'atto di impugnazione l'imputato lamenta che erroneamente il giudice del merito avrebbe ritenuto sussistente, nella fattispecie, un'attività rientrante nella nozione di atteggiamento di caccia ed avrebbe dovuto invece assolverlo con formula ampia.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile

Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez.V n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. III n. 19980, 12 maggio 2009, Sez. III n. 2469, 17 gennaio 2008, Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004, Sez. V n. 27644, 27 giugno 2003; Sez. IV n. 17374, 14 aprile 2003; Sez. II n. 14826, 298 marzo 2003; Sez. II n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. III n. 17474, 9 maggio 2002 SS.UU. n. 45371, 20 dicembre 2001).

Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999, V. anche *ex pl.* Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004).

A tali principi si è adeguata la Corte di appello di Salerno che ha trasmesso gli atti a questa Corte.

3. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, con argomentazioni in fatto, del tutto coerenti e immuni da cedimenti logici e, come tali, incensurabili in questa sede di legittimità, il giudice del merito ha ritenuto la sussistenza del reato contestato ed a tali considerazioni vengono opposte doglianze articolare quasi esclusivamente in fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice del merito non consentita al giudice di legittimità.

4. Invero, l'articolo 12 della legge 157/92 fornisce una definizione di "esercizio venatorio" ai commi secondo e terzo e l'individua in "*ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica*" mediante l'impiego dei mezzi indicati, in modo specifico, nell'articolo 13. Viene altresì compreso nell'esercizio venatorio "*il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla*".

Da tale descrizione consegue che l'attività di caccia non contempla esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.

Tale ampia nozione della pratica venatoria è stata ripetutamente considerata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.III n. 6762, 22 febbraio 2006, non massimata; Sez.III n.2204, 25 gennaio 2005; Sez. III n. 48100, 17 dicembre 2003; Sez. III n. 6812, 5 luglio 1996), la quale ha anche esplicitamente escluso la possibilità di una lettura in senso riduttivo della richiamata disposizione (Sez. III n. 18088, 16 aprile 2003; Sez. III n.452, 15 gennaio 1999) ed affermato che l'accertamento dell'esercizio venatorio costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato (Sez. III n.2555, 25 ottobre 1994).

Nelle richiamate decisioni l'esercizio dell'attività venatoria è stato rinvenuto, ad esempio: nel possesso di fucile e delle relative cartucce, nello sparo di uno o più colpi e l'accompagnamento con un cane da caccia; nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; nell'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi, nell'aggirarsi con un fucile e in osservazione del territorio.

5. Nella fattispecie, il giudice del merito ha evidenziato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, che dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli accertatori e dai testi indotti dalla difesa era emerso che l'imputato era in possesso di un fucile da caccia non rispondente alle caratteristiche previste dalla legge che veniva rinvenuto, in una località deputata alla caccia, all'interno del bagagliaio di una autovettura di proprietà di un terzo, pure presente sul posto ove venivano anche rinvenute in terra molte cartucce.

Si tratta, a ben vedere, di elementi obiettivi del tutto idonei a configurare un'ipotesi di esercizio dell'attività di caccia nel senso in precedenza delineato e la valutazione operata dal giudice del merito, conseguentemente, non presenta alcun profilo di illegittimità.

6. Parimenti pacifica risulta la collocazione dell'arma sequestrata tra quelle vietate ai sensi dell'art. 13, comma 1 legge 157/92, trattandosi di un fucile con serbatoio privo di riduttori e con capacità di tre cartucce, mentre menzionata disposizione consente l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12.

A tale proposito deve ribadirsi che devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il legislatore, nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita, poiché in materia di caccia non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato (così Sez. III n. 28511, 13 luglio 2009).

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 marzo 2013

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca RAMACCI

Il Presidente

Dott. Claudia SQUASSONI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 9 APRILE 2013

L'incertezza giuridica sull'art.674 cod. pen.



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) -n. 21138 del 2 aprile 2013 (dep. 16 maggio 2013)-

Collegio composto dai signori :

○○○ *Claudia Squassoni (Presidente), Silvio Amoresano (Relatore), Giuseppe Volpe (Pubblico Ministero), Alfredo M. Lombardi (Consigliere), Renato Grillo (Consigliere), Luigi Marini (Consigliere), Luana Mariana (Cancelliere)*

OGGETTO

Emissioni /Immissioni in atmosfera - art 674 cod. pen. “Getto pericoloso di cose” – Superamento dei limiti ex lege - Superamento della normale tollerabilità - Attività autorizzate e non

LA FATTISPECIE

Un proprietario di un fondo confinante ad un pascolo, per far cessare il “*fetore e l’invasione di insetti*” proveniente dalle deiezioni di sette cavalli, ha più volte intimato ai proprietari di rimuovere gli escrementi degli animali al fine di evitare odori eccessivamente sgradevoli.

Ha inoltre presentato vari esposti alle Autorità, tanto che il Sindaco di Sorso, accertato il superamento dei limiti di tollerabilità, emanava ordinanza

La situazione rimaneva invariata.

DECISUM

Sussistono orientamenti contrastanti nel configurare la contravvenzione di polizia di cui all'art. 674 cp.

1. Orientamento. Non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è **indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge**¹

Il reato di getto pericoloso di cose, ex art. 674 cp non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano.

2. Orientamento. L'evento molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo **sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.**².

La necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone solo per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività.

Diversamente, nel caso di **attività non autorizzata** ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto o a **negligenze del gestore**, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestie alle persone³.

¹ Si veda Cassazione Penale, Sez. III, n. 15653, 27.2.2008

² Si vedano: Cassazione Penale Sez. III n. 34896, 14.7.2011; più di recente Cassazione Penale Sez. III n. 37037, 26.09.2012 in tema di "immissioni olfattive".

³ cfr. Cass. pen. Sez. III n. 40191 dell'11.2.2007

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato

2.. La giurisprudenza di questa Corte in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.674 c.p., in caso di mancato superamento dei limiti di legge, non è uniforme.

Secondo un primo orientamento “il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento (In motivazione viene precisato che all'inciso “ nei casi consentiti dalla legge” deve riconoscersi un valore rigido e decisivo tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro) – cfr. Cass. pen. Sez. III n. 37495 del 13.11.2011; conf. Cass. Sez. III n.40849 del 21.10.2010. Sicché, si è ritenuto che “...non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge (così Cass. Pen. Sez. III n. 15653 del 27.2.2008).

Per altro indirizzo più rigoroso, invece, “in tema di getto pericoloso di cose, l'evento molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.” (Cass. Sez. III n. 34896 del 14.7.2011; e più di recente Cass. Sez. III n. 37037 in tem di “immissioni olfattive”.

2.1. E' pacifico, però, che “la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. Si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto o a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestie alle persone” (cfr. Cass. pen. Sez. III n. 40191 dell'11.2.2007).

Laddove, quindi, non si tratti di attività industriali che trovino la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, per la configurabilità del reato non è necessario il superamento degli “standard” fissati dalla legge, essendo sufficiente che le emissioni siano idonee a superare la normale tollerabilità e quindi ad arrecare fastidio.

E per l'accertamento del superamento della normale tollerabilità non è certo adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che dalle risultanze processuali emergesse la prova del reato contestato.

Ha evidenziato, innanzitutto, che il denunciante A.P., per far cessare il “fetore e l'invasione di insetti” proveniente dalle deiezioni di sette cavalli, che pascolavano nel fondo confinante con la sua proprietà, aveva prima intimato ai proprietari di rimuovere le deiezioni e poi aveva presentato vari esposti alle Autorità, tanto che il Sindaco di Sorso aveva emesso un'ordinanza; la situazione era però rimasta invariata.

Che i cattivi odori provenienti dalle deiezioni dei cavalli fossero, poi, intollerabili emergeva, secondo il Tribunale, in modo assolutamente evidente non solo dalle dichiarazioni della parte offesa già di per sé “lucide, coerenti, genuine e prive di astio e vendetta”, ma soprattutto dalla testimonianza del M.llo Braghin che era intervenuto sul posto rilevando che “i cavalli di proprietà dei prevenuti pascolavano in un fondo che confina del P. e che nell'abitazione del medesimo era intollerabile sostare a causa del cattivo odore...”.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia Squassoni	-Presidente-
Dott. Silvio Amoresano	-Relatore-
Dott. Alfredo M. Lombardi	-Consigliere-
Dott. Renato Grillo	-Consigliere-
Dott. Luigi Marini	-Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) B. F., nato il (*Omissis*) 2) M. A.A., nata il (*Omissis*)
avverso la sentenza dell' 11.10.2010 del Tribunale di Sassari
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentire le conclusioni del P.G., Giuseppe Volpe, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
sentito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, con sentenza dell'11.10.2010, condannava B. F. e M. A. A., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 674 c.p., nonché al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile liquidati in complessivi 1.000,00.

Ricordava il Tribunale che il procedimento penale aveva tratto origine dalla denuncia presentata da A.P. il quale lamentava che le deiezioni dei cavalli di proprietà dei coniugi B.-M., che pascolavano in un fondo confinante con la sua abitazione, causavano un odore intollerabile e l'invasione degli insetti.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistesse il reato contestato. Le dichiarazioni della parte offesa, pienamente attendibili, avevano trovato riscontro negli accertamenti eseguiti sul posto dal M.llo che aveva verificato l'intollerabilità degli odori causati dalle deiezioni dei cavalli. Potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati ed andavano liquidati i danni in favore degli eredi del denunciante che avevano insistito nella costituzione di parte civile.

2. Ricorrono per Cassazione gli imputati, a mezzo di difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 674 c.p., essendo stata l'affermazione di responsabilità fondata su valutazioni e giudizi (non consentiti) in ordine alla intollerabilità degli odori, senza alcun riscontro probatorio all'ipotesi accusatoria.

Con il secondo motivo denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva indicata a scarico dagli imputati, nonché la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere la tesi difensiva.

3.1. I ricorrenti ripropongono (peraltro in modo generico) la tesi difensiva dell'assenza di qualsiasi odore, già disattesa dal Tribunale perché smentita dalle risultante processuali sopra indicate.

Tali rilievi non tengono conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modica dell'art. 606 lett. e) c.p.p. con la L. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di "gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o tevisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. Sez VI n 752 del 18.12.2006; Cass. pen. Sez. II n. 23419/2007 – Vignaroli).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del processuali nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 ciascuno.

Così deciso il 2 aprile 2013

Il Consigliere Estensore
Dott. Silvio AMORESANO

Il Presidente
Dott. Claudia SQUASSONI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 16 MAGGIO 2013

**L'area demaniale occupata dopo la scadenza della concessione:
reato ex Art. 1161 Cod. Nav.**



**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
-n. 19954 del 9 aprile 2013 (dep. 9 maggio 2013)-**

Collegio composto dai signori :

○○○ *Alfredo Terisi (Presidente), Luca Ramacci (Relatore), Aldo Policastro (Pubblico Ministero), Amedeo Franco (Consigliere), Elisabetta Rosi (Consigliere), Alessandro Maria Andronio (Consigliere), Luana Mariana (Cancelliere)*

OGGETTO

*Prefabbricato – Suolo demaniale –Vincolo paesaggistico -
Assenza idoneo titolo – Scadenza concessione demaniale – Reato - Art. 1161 Cod. Nav. - Sussiste*

LA FATTISPECIE

Un chiosco prefabbricato occupa una superficie di mq. 714 ed ha un'area di camminamento con pedane esterne. Queste opere sono state realizzate in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e permangono dopo la chiusura della stagione balneare.

DECISUM

La realizzazione, sull'area del demanio, di innovazioni non autorizzate (manufatti abusivi), l'assenza di un preventivo rilascio del titolo edilizio, anche dopo la scadenza del periodo di validità della concessione demaniale (nel caso di specie scadeva il 21.12.2005) sono elementi costitutivi del reato previsto all'art. 1161 Cod. Nav.

La fattispecie delittuosa di **occupazione di area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione si realizza ogniqualvolta si verte in assenza** di un valido titolo concessorio, anche quando l'occupazione, in forza di concessione demaniale, avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa.

Trattasi di reato permanente, la cui consumazione cessa quando vengono meno l'uso ed il godimento illegittimi del suolo demaniale.

Nella fattispecie, la cessazione della condotta è stata fatta coincidere con il sequestro dell'area (avvenuto in data 4.12.2006).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	-Presidente-
Dott. Luca Ramacci	-Relatore-
Dott. Amedeo Franco	-Consigliere-
Dott. Elisabetta Rosi	-Consigliere-
Dott. Alessandro Maria Andronio	-Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., nato il (*Omissis*)

avverso la sentenza n.228/2011 CORTE APPELLO di LECCE del
18/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita IN PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione svolta dal
consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. A. Policastro
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

perché il fatto non sussiste

Udito per la parte civile, Avv. //

Uditi i difensori l'Avv. //

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18.4.2012, ha riformato la decisione in data 10.12.2009 del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano, dichiarando non doversi procedere nei confronti di G.L. per i reati di cui all'art. 81 cod. pen., 44, lett c) D.P.R. 380/01 e 181 D.lgs. 42/2004 perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav. Conseguentemente all'occupazione di suola demaniale con un chiosco prefabbricato avente una superficie di mq. 714 ed un'area di camminamento con pedane esterne, opere realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per Cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che la contestazione concernente l'illecita occupazione del demanio marittimo contiene un espresso riferimento al fatto che la struttura vi presente non sarebbe stata rimossa al termine della stagione estiva.

Tale evidenza, tuttavia, viene ritenuta insussistente in quanto, trattandosi di struttura abusiva, non vi sarebbe stato alcun obbligo di rimozione al termine della stagione estiva, mancando un permesso di costruire che lo imponesse. Sul punto, aggiunge, la Corte territoriale avrebbe omissis ogni motivazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Ed il vizio di motivazione, lamentando che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, risulterebbe dalle emergenze dell'istruzione dibattimentale che per i fatti di cui era chiamato a rispondere egli era già stato in precedenza giudicato con sentenza ormai definitiva.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, dell'estinzione del reato urbanistico a seguito del rilascio di permesso di costruire in sanatoria, lamentando che la Corte medesima, omettendo una doverosa verifica, si era limitata a rilevare che non risulterebbe dimostrata la sussistenza del requisito della "doppia conformità".

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione anche con riferimento al residuo reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, rilevando che i giudici del gravame avrebbero erroneamente individuato la cessazione della permanenza della condotta illecita facendo riferimento al sequestro dell'area da parte della polizia giudiziaria, che si assume però riferito alla sola contestazione della violazione urbanistica concernente altro procedimento riunito.

Osserva che, in ogni caso, il termine massimo di prescrizione sarebbe comunque decorso.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente, invero, formula censure sostanzialmente ripetitive delle doglianze mosse con i motivi di appello che sono state puntualmente confutate dai giudici del gravame con argomentazioni ineccepibili.

La Corte territoriale, ha, peraltro, chiaramente delineato la condotta oggetto di contestazione concernente, come si è detto, la realizzazione di un manufatto in zona vincolata e su area demaniale in assenza di titoli abitativi.

Con riferimento alla violazione dell'art. 1161 Cod. Nav., nella sentenza impugnata viene espressamente specificato che la stessa si è concretata mediante realizzazione, sull'area del demanio, di innovazioni non autorizzate (i manufatti abusivi) che le condizioni apposte alla concessione demaniale (punto 5 della concessione 310/2005) espressamente subordinata al preventivo rilascio del titolo edilizio, mantenendole in essere anche dopo la scadenza del periodo di validità della concessione demaniale (21.12.2005).

7. Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'occupazione di area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione configura senz'altro il reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav., in quanto va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio (Sez. III n. 29910, 26 luglio; Sez. III n. 34622, 23 settembre 2011; Sez. III n. 16495, 28 aprile 2010; Sez. III n. 16570, 2 maggio 2007; Sez. III n. 3535, 24 gennaio 2003; Sez. III n. 2445, 17 marzo 1997).

La violazione si configura anche quando l'occupazione in forza di concessione demaniale avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa (Sez. III n. 19962, 23 maggio 2007; Sez. III n. 17062, 8 maggio 2006; Sez. III n. 13957, 30 aprile 2006).

8. Alla luce dei condivisibili principi dianzi richiamati è dunque evidente che l'occupazione dell'area demaniale da parte dell'imputato era autorizzata da una specifica concessione, ai contenuti e termini della quale i giudici del merito hanno correttamente fatto riferimento, trattandosi dell'unico titolo legittimante all'utilizzazione dell'area.

Altrettanto correttamente è stata riconosciuta la illegittimità dell'occupazione con riferimento a quanto il menzionato titolo prevedeva, a nulla rilevando, dunque, la mancanza di un permesso di costruire, il quale avrebbe legittimato la realizzazione delle opere esclusivamente sotto il profilo urbanistico, così come l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, se rilasciata, avrebbe esplicato i suoi effetti entro l'ambito assegnato dalla normativa di riferimento.

Il primo motivo di ricorso è pertanto palesemente infondato.

9. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il quale risulta argomentato con riferimento ad atti del procedimento cui questa Corte non ha accesso.

Anche in questo caso la Corte territoriale ha chiarito, in modo in equivoco e senza incorrere in cedimenti logici o manifeste contraddizioni, che i fatti per i quali l'imputato sostiene di essere stato già giudicato sono completamente diversi da quelli oggetto di contestazione.

Precisano sul punto i giudici del gravame che, nel primo caso, tratta vasi della realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di *“un basamento costituito da un'intelaiatura in tubolari di ferro, il cui piano di calpestio era parzialmente coperto con assi di legno, della superficie di mq 242 circa”*, mentre, nel caso sottoposto alla loro attenzione, l'imputazione riguardava la costruzione di *“grande chiosco in legno, munito anche di cucina e bagni, con passerelle in legno, per una superficie complessiva di circa mq. 714”*.

Puntualizzano anche, i giudici del merito che, in data successiva, dette opere, la cui consistenza era stata accertata a seguito di sopralluogo, sono state divelte in parte da una tromba d'aria e la loro superficie ridotta a mq. 330 circa.

E' stata dunque radicalmente esclusa ogni possibile corrispondenza con il fatto precedentemente giudicato.

10. Anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza, non soltanto perché formulato in maniera del tutto generica, ma anche perché la Corte territoriale non ha mancato di fornire, anche sul punto, adeguate giustificazioni che risultano giuridicamente corrette.

La Corte territoriale, così come aveva fatto in precedenza il Tribunale, ha negato la natura di permesso in sanatoria del permesso di costruire esibito dall'imputato, ritenendo non dimostrato il necessario requisito della *“doppia conformità”* richiesto dalla disciplina urbanistica.

La speciale causa estintiva degli abusi edilizi formali prevista dall'art. 36 D.P.R. 380/01 richiede, tra l'altro, come è noto, che le opere realizzate siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.

La sussistenza di tale requisito è stata esclusa, nella fattispecie, con accertamento in fatto attraverso il quale i giudici del merito hanno correttamente esercitato il potere dovere, di valutare, in presenza di un provvedimento amministrativo di sanatoria, l'efficacia dello stesso (v. Sez. III n. 23080, 10 giugno 2008, conf. Sez. III n. 27948, 8 luglio 2009, n. 12869, 24 marzo 2009; n. 31479, 29 luglio 2008; n. 26144, 1 luglio 2008).

Con ulteriori argomentazioni in fatto assiste da tenuta logica e coerenza e, pertanto, non sindacabili in questa sede di legittimità, hanno ulteriormente rilevato come la documentazione esibita non consentisse neppure l'esatta individuazione delle opere che si assumevano sanate.

11. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, occorre ricordare che la violazione prevista dall'art. 1161 Cod. Nav. ha natura permanente e la sua consumazione cessa quando vengono meno l'uso ed il godimento illegittimi (Sez. III n. 16417, 27 aprile 2010; Sez. III n. 6450, 21 febbraio 2006; Sez. III n. 47436, 11 dicembre 2003).

Nella fattispecie, la cessazione della condotta è stata fatta coincidere dai giudici del merito con il sequestro dell'area che si indica come avvenuto in data 4.12.2006.

Si tratta di un dato fattuale che non può ritenersi smentito dai richiami effettuati in ricorso alle imputazioni, riguardanti due diversi procedimenti riuniti e che fanno riferimento a due diverse date di accertamento delle singole violazioni ma che concernono, evidentemente, un'unica condotta che è quella concretatasi con la realizzazione delle opere in precedenza descritte.

E' dunque l'esecuzione dell'intervento edilizio ed il successivo mantenimento delle opere sull'area demaniale che ne ha determinato l'illecita occupazione e tale condotta si è protratta fino al momento in cui l'imputato ha cessato di disporre liberamente e tale momento è stato collocato dalla Corte territoriale alla data del sequestro.

Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, all'atto della pronuncia il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo anche al periodo di sospensione, non risulta spirato-

Anche tale ultimo motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.

12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2013

Il Componente estensore
Luca RAMACCI

Il Presidente
Alfredo TERESI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 9 MAGGIO 2013

***Solo il superamento dei limiti CSR legittima
il sequestro probatorio di area inquinata***



***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
-n. 19962 del 22 gennaio 2013 (dep. 9 maggio 2013)-***

Collegio composto dai signori:

○○○ Alfredo Maria Lombardi (Presidente), Aldo Fiale (Relatore), Sante Spinaci (Pubblico Ministero), Amedeo Franco (Consigliere), Lorenzo Orilia (Consigliere), Luca Ramacci (Consigliere), Luana Mariana (Cancelliere)

OGGETTO

Area inquinata - Rifiuti - Sequestro probatorio - Bonifica e recupero del suolo e sottosuolo – Reato di omessa bonifica - D.lgs n. 152/2006 – Superamento dei limiti CSR

LA FATTISPECIE

Il complesso industriale della fonderia “Neca officine meccaniche termotecniche”, era trasferito alla fallita s.r.l. “Interkim” e da ultimo acquistato con asta fallimentare dalla società “I.S.A.N.”.

Il sito industriale sul quale era svolta attività di tipo siderurgica, dopo la cessata attività, era rimasto in stato di abbandono.

Era presentato un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo inquinati da scorie di fonderia, ed in data 20.01.2012 una relazione finale di avvenuta bonifica.

Tuttavia, ad una verifica eseguita sull’area dal Corpo forestale dello Stato, era evidenziata la permanenza di elementi inquinanti nel sottosuolo.

L’area era oggetto di sequestro probatorio.

La “I.S.A.N.” lamentava l’estraneità all’inquinamento del sito per non aver gestito rifiuti dopo l’acquisto del sito.

DECISUM

Per sottoporre un bene a sequestro probatorio non è necessario l’accertamento degli indizi di colpevolezza, ma è sufficiente la sussistenza di un *rapporto pertinenziale* fra la cosa oggetto di vincolo ed il reato sotteso. “Non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi”.

Nel caso di specie mancano gli elementi pertinentziali tra l’attività di bonifica e l’ulteriore apporto di inquinamento o di contaminazione del suolo o sottosuolo o attività che avessero potuto agevolare tali forme.

L’art. 239, lett. p), del D.lgs n. 152/2006 definisce *bonifica* “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a *ridurre le concentrazioni* delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad *un livello uguale o inferiore ai valori della concentrazione soglia di rischio*”.

Costituisce presupposto per la configurabilità del reato sotteso di omessa bonifica il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) che rappresenta un livello superiore a quelli della *concentrazione soglia di contaminazione* (CSC) nonché ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25.10.1999, n.471¹.

In assenza di tale requisito il sequestro probatorio risulta illegittimo.

¹ D.M, n. 471, 25.10.1999, “Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”, GU n. 293, 15-12-1999, (Suppl. Ord. n. 218).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Maria Lombardi	-Presidente-
Dott. Aldo Fiale	-Relatore-
Dott. Amedeo Franco	-Consigliere-
Dott. Lorenzo Orilia	-Consigliere-
Dott. Luca Ramacci	-Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano nei confronti di:

A.A.M.avverso l'ordinanza n. 30/2012 TRIB. LIBERTA' di PAVIA, del
14/06/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE,

sentite le conclusioni del PG Dott. SANTE SPINACI il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso del P.M.

Uditi i difensori ..., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pavia con ordinanza del 140602012 – in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di A.A.M., in qualità di rappresentante legale della s.r.l. "I.S.A.N." – ha annullato il decreto 25.5.2012 con cui il P.M. presso quello stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio (effettuato dal Corpo forestale dello Stato) di un area sulla quale insisteva il complesso industriale della fonderia "Neca officine meccaniche termotecniche", poi trasferita alla fallita s.r.l. "Interkim" e da ultimo acquistata con asta fallimentare dalla società "I.S.A.N." che vi aveva svolto un'attività autorizzata di bonifica.

Il P.M. aveva convalidato la misura in relazione ai reati di cui agli artt. 256 e 257 D.lgs 152/2006, ipotizzati a carico di ignoti, sul presupposto che " *la mancata o comunque parziale esecuzione della bonifica ed il rinvenimento in loco di rifiuti provenienti da scorie di fonderia, che invece dovevano essere obbligatoriamente rimossi, configura quanto meno il fumus del reato di abbandono, se non di discarica abusiva, dei medesimi rifiuti, oltre alla omessa bonifica*".

Il Tribunale, in proposito, ha rilevato che:

la s.r.l. "I.S.A.N." aveva acquistato il sito industriale in oggetto sul quale in passato era stata esercitata attività d'impresa siderurgica e che poi per molti anni, dopo la cessazione di tale attività, era rimasto in stato di abbandono.

Aveva quindi presentato un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo inquinanti da scorie di fonderia, la cui attuazione, approvata nell'anno 2009 (con riserva di ulteriore elaborazione di successivo progetto di bonifica delle falde acquifere), era stata costantemente seguita alle pubbliche autorità preposte.

in data 20.01.2012 era stata presentata una relazione finale di bonifica, ma

una verifica effettuata sull'area dal Corpo forestale dello Stato aveva evidenziato la permanenza di elementi inquinanti nel sottosuolo;

la "I.S.A.N.", era totalmente estranea all'inquinamento del sito e non risulta che sull'area siano giunti altri rifiuti dopo l'acquisto della stessa da parte di quella società;

la presenza di residui di scorie non è incompatibile con il concetto di bonifica se il progetto prevede tale possibilità e le finalità del progetto di bonifica approvato (dal Comune di Pavia il 28.12.2009 dopo una conferenza di servizi del 21 dicembre precedente) non prevedevano e non imponevano la totale eliminazione delle scorie o di altri elementi inquinanti, bensì soltanto "il raggiungimento dei valori limite previsti dal D.lgs 152/2006;

ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006 non è configurabile un *abbandono di rifiuti*, non essendo dimostrato un apporto ulteriore di elementi inquinanti da parte della I.S.A.N. o delle imprese alle quali era stata affidata in appalto l'esecuzione delle opere di bonifica;

un sito industriale dismesso contaminato dalla pregressa attività industriale non costituisce *discarica*, perché non rientra nella definizione legale di questa e, comunque, il reato di discarica abusiva ha come soggetto attivo il responsabile dell'inquinamento e non è ipotizzabile in presenza di incompleta bonifica da parte del successivo acquirente del sito inquinato;

anche il reato di *omessa bonifica*, di cui all'art. 257 del d.lgs 152/2006, è riconducibile esclusivamente al soggetto autore dell'inquinamento, diverso nella specie dalla società attuale proprietaria dell'aria;

dovendosi ancora realizzare e certificare le attività di collaudo, gli organi investigativi si erano sostituiti ai soggetti istituzionalmente preposti ed avevano effettuato, senza alcuna garanzia di scientificità, una verifica sull'efficacia della bonifica e sul raggiungimento degli obiettivi sostanzialmente sommaria e per la quale essi non avevano le necessarie competenze.

Avverso l'ordinanza anzidetta **ha proposto ricorso**, per violazione di legge, il **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia**, il quale ha prospettato che:

il progetto di bonifica approvato prevedeva la completa asportazione dei rifiuti presenti nell'area e ciò non era avvenuto;

i soggetti che hanno operato su materiali inquinanti e su siti coinvolti in un'attività di bonifica non possono essere chiamati a rispondere del perdurare nel tempo degli effetti del precedente accumulo, ma tuttavia non possono essere considerati immuni, per principio ed aprioristicamente, dalla configurabilità a loro carico dei reati contestati.

L'attività di bonifica finalizzata al ripristino ambientale può essere, infatti, svolta od omessa in maniera tale da cagionare un nuovo inquinamento ed a fornire ulteriore apporto di contaminazione. L'avvio dell'attività di bonifica, in particolare, costituisce, un 'autonoma condotta attiva che, se eseguita in modo incompleto e non corrispondente al progetto approvato, può essere considerata alla stregua di un nuovo inquinamento.

L'A. ha depositato memoria difensiva in data 14.1.2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del P.M. deve essere rigettato, poiché infondato.

1. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa(il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione di merito), ma deve essere limitato alla *verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato* ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "*corpo del reato*" o "*cosa pertinente al reato*" (vedi

Cass., Sez. Unite, 29.11.1994, n.20).

L'accertamento del "*fumus commissi delicti*" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della *congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento*, che non possono essere censurati in un punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultante processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass: Sez.III, 7.3.2000, Caruso; Sez. VI, 3.3.1998, Campo; Sez. II, 22.5.1997, Acampora; nonché Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n.23, bassi).

Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano il *rapporto pertinenziale* fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso.

Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, *non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi* (Cass. Sez. VI, 30.4.1993, Bermen).

2. Alla stregua dei principi dinanzi enunciati, va rilevato che nella vicenda in esame il P.M. ricorrente non ha prospettato la sussistenza di elementi concreti, trascurati dalla valutazione del Tribunale, da cui possa dedursi che l'attività di bonifica abbia fornito un ulteriore apporto di inquinamento o di contaminazione, né ha addotto circostanze specifiche idonee a sorreggere l'ipotesi che dietro l'opera di bonifica si celerebbero in realtà movimentazioni illecite di rifiuti e, pertanto, nuovi inquinamenti sull'area.

Quanto all'ipotizzato reato di omessa bonifica, poi, deve rilevarsi che l'art. 239, lett. p), del D.lgs n. 152/2006 definisce *bonifica* "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a *ridurre le concentrazioni* delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori della concentrazione soglia di rischio".

Il livello di concentrazione soglia di rischio (CSR) è un livello superiore a quelli della *concentrazione soglia di contaminazione* (CSC) nonché ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25.10.1999, n.471.

L'accusa non ha tenuto conto che del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile dell'inquinamento e non operato alcun riferimento indiziario al superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituisce in ogni caso il presupposto per la configurabilità del reato medesimo.

3. Deve concludersi, pertanto, che correttamente allo stato- quando anche si aderisse alla tesi della punibilità pure delle omissioni relative alle fasi intermedie del procedimento di bonifica quale delineato dagli artt. 242 e segg. del D.lgs n. 152/2006, prescindendosi dal risultato finale di essa – il Tribunale, con riferimento, alla situazione risultante dagli elementi fattuali ritenuti giustificativi del sequestro dal P.M., ha ritenuto l'insussistenza del *fumus* dei reati ipotizzati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del P.M.

Roma, 22.1.2013.

Il Consigliere Estensore

Dott. Aldo FIALE

Il Presidente

Dott. Alfredo Maria LOMBARDI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 9 MAGGIO 2013

Sversamento di liquami nel corso d'acqua e cambiamento delle caratteristiche ambientali (art 734 cod. pen.)



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) -n.20737 del 19 marzo 2013(dep.14 maggio 2013)-

Collegio composto dai Signori :

○○○ *Alfredo Terisi (Presidente), Mario Gentile (Relatore), Gabriele Mazzotta (Pubblico Ministero), Luigi Marini, Lorenzo Orilia, Luca Ramacci, Luana Mariana (Cancelliere)*

OGGETTO

Servizio idrico integrato – reato art. 734 cod. pen. - Sversamento di liquami - Blocco del depuratore- Evento di forza maggiore – Elemento soggettivo della colpa – Mancata manutenzione – Sufficienza

LA FATTISPECIE

Il gestore del servizio idrico integrato, la SASI SpA, del Comune di Ortona provocava lo sversamento di liquidi inquinanti nel fiume Foro, con conseguente alterazione del corso d'acqua.

Tale sversamento era dovuto ad un blocco dell'impianto del depuratore causato da un violento temporale.

La cattiva manutenzione dell'impianto ha consentito il mal funzionamento dello stesso.

DECISUM

Sussistono, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 734 cod. pen. "*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*", laddove si realizzi uno sversamento di liquidi inquinanti un corso fluviale (el caso di specie il fiume Foro), con conseguente alterazione del corso d'acqua che ha mutato in modo rilevante, anche sotto il **profilo temporale**, le caratteristiche ambientali del corso idrico.

Per la configurazione del reato di cui all'art.734 cod. pen. è sufficiente la sola colpa.

Nel caso di specie si accertava la **mancata manutenzione efficiente e tempestiva del depuratore**, quale elemento causale sufficiente a cagionare il blocco dell'impianto ed il relativo sversamento dei liquami nel fiume.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	-Presidente-
Dott. Mario Gentile	-Relatore-
Dott. Luigi Marini	
Dott. Lorenzo Orilia	
Dott. Luca Ramacci	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G., nato il (*Omissis*)

avverso la sentenza del 24/05/2012 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste

Udito per la parte civile, Avv. //

Udito l'Avv. //

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona con sentenza emessa il 24/05/2012, dichiarava G.P. colpevole del reato di cui all'art.734 cod. pen. (per aver quale rappresentante legale della SASI Spa, mediante lo sversamento di liquidi inquinanti nel fiume Foro, alterato il predetto corso d'acqua; fatto accertato il 21/09/2009) e lo condannava alla pena di € 3.000,00 di ammenda; pena sospesa; non menzione.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

2.1 In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ex art. 734 cod. pen.

Lo sversamento dei liquidi inquinanti nel fiume Foro era stato dovuto ad un evento di forza maggiore. Detto evento era riconducibile al blocco del depuratore causato da violento temporale che aveva riversato sull'imputato una quantità notevole di acqua mista e fanghiglia proveniente dalla costruzione di una strada sita nelle vicinanze.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Il Tribunale di Chieti/Ortona, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che G.P., quale rappresentante legale della SASI Spa (gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Ortona, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di depurazione) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva determinato lo sversamento dei liquidi inquinanti nel fiume Foro, con conseguente alterazione del corso d'acqua.

Lo sversamento dei liquami direttamente nel fiume Foro era dovuto al blocco del funzionamento del depuratore, dovuto a guasto per carenza di manutenzione (vedi sentenza impugnata pagg 1,2,3).

Sussistevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 734 cod. pen., come contestato in atti, trattandosi di evento che aveva mutato in modo rilevante, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche ambientali del corso d'acqua (sez. III sent. n. 5062 del 10/03/1999).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

2.1 Non sussiste contraddittorietà – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – tra la declaratoria di assoluzione dell'imputato del reato di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. [capo a) della rubrica] e la condanna per il reato ex art. 734 cod. pen.

L'affermazione di colpevolezza in ordine al reato ex art 635, comma 2, cod. pen. (come contestato in atti) richiedeva il dolo nella condotta del P.; dolo che non sussisteva nella fattispecie de qua.

In relazione al reato di cui all'art.734 cod. pen. era sufficiente la sola colpa consistita nella mancata manutenzione efficiente e tempestiva del depuratore, con conseguente blocco dell'impianto.

3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 marzo 2013

Il Componente estensore
Mario Gentile

Il Presidente
Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 14 MAGGIO 2013

***Risarcimento danni alle associazioni ambientali
E' necessario uno stretto collegamento causale tra il ristoro economico
e il danno dal reato ambientale***



***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
- n. 15971 del 14 marzo 2013 (dep. 8 aprile 2013) -***

Collegio composto *DAI SIGNORI :*

○○○ *PRESIDENTE: CLAUDIA SQUASSONI, (RELATORE) LUCA RAMACCI, GUICLA MULLIRI, CHIARA GRAZIOSI, ALESSANDRO MARIA ANDROINO; (PUBBLICO MINISTERO) DELEHAYE ENRICO; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.*

OGGETTO

AMBIENTE E TERRITORIO - EDILIZIA - DANNO AMBIENTALE - ABUSO EDILIZIO - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - LEGITTIMAZIONE COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - DANNO DERIVANTE DA REATI COMMESSI ALLO SCOPO DI RENDERE POSSIBILE UN ABUSO EDILIZIO - RISARCIBILITÀ - NECESSARIA DIMOSTRAZIONE DEL CONCRETO PREGIUDIZIO ALL'AMBIENTE

LA FATTISPECIE

Realizzato un manufatto senza richiedere le necessarie autorizzazioni, successivamente era oggetto di condono. Erano rese false dichiarazioni nella domanda di condono.

Ritenuti insussistenti gli abusi edilizi, i giudici di Appello avevano confermato la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore delle associazioni ambientaliste che lamentavano danni ambientali in conseguenza delle descritte condotte.

IL DECISUM

La legittimazione a costituirsi parte civile è riconosciuta alle associazioni ambientaliste **anche con riferimento a quei reati commessi in occasione o con la finalità di violare norme poste a tutela dell'ambiente e del territorio.**

L'interesse a costituirsi parte civile da parte delle associazioni va inteso *"in senso lato"*, come comprensivo della conservazione e valorizzazione dell'ambiente in generale, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e centri storici.

Tra le violazioni ambientali produttive di danno risarcibile rientrano gli abusi edilizi.

L'azione risarcitoria delle associazioni ambientaliste riguarda non il danno all'ambiente come interesse pubblico, ma **i danni direttamente subiti dalle stesse in relazione all'attività svolta per la valorizzazione e tutela del territorio leso dalle condotte abusive.**

Sono risarciti sia i danni patrimoniali, che quelli non patrimoniali. L'art. 185, co. 2, c.p. obbliga il reo a risarcire anche i danni non patrimoniali nei confronti di chiunque sia stato danneggiato dalla condotta delittuosa posta in essere.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in punto di condanna al risarcimento danni, in quanto la motivazione sul capo risulta generico, in specie con riguardo al rapporto diretto tra le somme da risarcire e le condotte abusive attribuite, alcune delle quali prescritte.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudia Squassoni	- Presidente -
Dott. Guicla Mulliri	
Dott. Luca Ramacci	- Relatore -
Dott. Chiara Graziosi	
Dott. Alessandro Maria Androino	
Ha pronunciato la seguente	

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

I. G. N. IL (*Omissis*) L. T. N. IL (*Omissis*) M. S. N. IL (*Omissis*) T. C. N. IL (*Omissis*) T. G. N. IL (*Omissis*)

avverso la sentenza n. 4108/2009 Corte Appello di Palermo, dell'11/07/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in Pubblica Udienza del 14/03/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. Luca Ramacci

Udito il Procuratore Generale ... che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitato alle statuizioni civili per L.. Inammissibili gli altri ricorsi

Udito, per la parte civile, l'Avv. L.F.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'11/07/2011, ha riformato la decisione in data 10/11/2008 del Tribunale di quella città, appellata, tra gli altri, da T. L., S. M., C. T., G. T. e G. I. imputati, rispettivamente, la L. dei reati di cui agli artt. 30 e 44 d.P.R. 380\01, 110 e 483 cod. pen.; la M. del reato di cui agli artt. 110, 483 cod. pen.; C. e G. T. e l'I. dei reati di cui agli artt. 30, 44 lett. c), 44 lett. b), 64, 65, 71, 72 d.P.R. 380\01, 81 110 e 349 cod. pen.

La Corte territoriale ha escluso la sussistenza della lottizzazione abusiva, assolvendo gli imputati ed ha dichiarato non doversi procedere riguardo alle residue ipotesi contravvenzionali contestate per intervenuta prescrizione.

Consequentemente rideterminava la pena inflitta alla L. per le due ipotesi di falso e quella inflitta a G. e C. T. ed all'I. per la violazione di sigilli, confermando la condanna della M. per il falso. I giudici del gravame hanno anche confermato le statuizioni civili e condannato i predetti alla rifusione delle spese sostenute dalle associazioni ambientaliste costituite parti civili.

Avverso tale pronuncia i predetti imputati hanno proposto separati ricorsi.

2. T. L. deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la richiesta di revoca delle statuizioni civili formulata nell'atto di appello non sarebbe stata adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale ed affermando che la revoca sarebbe stata giustificata della pronuncia assolutoria riguardante la contestata lottizzazione abusiva, mentre i residui reati di falso per i quali è stata confermata l'affermazione di penale responsabilità non sarebbero immediata-

mente produttivi di danno ambientale.

Aggiunge che la condanna al risarcimento disposta dal Tribunale era riferita «*al solo danno "morale" nascente dal reato subito dalle tre associazioni costitutesi parte civile*» le quali, tuttavia, non annoverano nei rispettivi statuti la tutela per i reati contra la fede pubblica.

Rileva, inoltre, che il riferimento ai reati edilizi prescritti effettuato nella sentenza impugnata risulta parimenti inconferente, in quanto trattasi di reati prescritti antecedentemente alla sentenza di condanna.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione osservando, con riferimento al reato di cui all'art. 483 cod. pen., di averne evidenziato la grossolanità nell'atto di appello, chiarendo che sarebbe stata ben nota all'amministrazione comunale la situazione dei luoghi, disponendo delle aerofotogrammetrie e degli esiti di una verifica effettuata alcuni giorni prima della presentazione della falsa attestazione, riguardante il rispetto del limite temporale per la condonabilità dell'intervento edilizio, Quanto all'ulteriore ipotesi di falso in una perizia stragiudiziale a firma Arch. D. M. (non appellante), depositata nel suo interesse presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, osserva che le generiche espressioni utilizzate dal perito, il quale aveva parlato di struttura edilizia tompagnata e tramezzata, senza specificare se totalmente, non sarebbero idonee a configurare il reato e che la sua partecipazione, indicata come «*ispirazione*» dalla Corte territoriale, avrebbe meritato maggiore attenzione da parte dei giudici del gravame, i quali avrebbero dovuto verificare se e come vi fosse stata una fase ideativa e preparatoria del reato.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, del beneficio della non menzione e della sostituzione della pena detentiva ai sensi dell' art. 53 legge 689\81, nonché alla determinazione della pena, asserendo che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a mere frasi di stile, limitandosi a richiamare un precedente penale risalente nel tempo.

5. Con un quarto motivo di ricorso rileva che sarebbe in ogni caso maturato il termine massimo di prescrizione per i reati rispetto ai quali la condanna è stata confermata in appello.

6. S. M. formula due motivi di ricorso di contenuto identico alla prima parte del secondo motivo ed al quarto motivo del ricorso a firma della L..

7. C. T., G. T. e G. I. deducono congiuntamente, con un unico motivo di ricorso, che la motivazione posta a sostegno dell'impugnata decisione risulterebbe, per quanto li riguarda, meramente apparente e non terrebbe conto delle specifiche doglianze mosse con l'atto di appello, oltre ad essere fondata su una errata ricostruzione dei fatti. Aggiungono, inoltre, che la esclusione del reato di lottizzazione abusiva avrebbe dovuto indurre il giudici del gravame ad un ridimensionamento della liquidazione dei danni in favore delle parti civili, stante la minore incidenza delle residue ipotesi di abuso edilizio.

Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Occorre osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso formulato da T. L., che lo stesso è fondato nei termini appresso indicati.

9. Ciò premesso, deve ricordarsi che, in linea generale, la giurisprudenza di questa Corte riconosce la legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste per il risarcimento dei danni nei processi per reati ambientali.

Si è rilevato, anche recentemente (Sez. III, n. 19439, 23 maggio 2012, cui si rinvia per

la ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia e gli ampi richiami ai precedenti), come l'art. 313, comma 7, d.lgs. 152/06 stabilisca che «*resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*» e che la disciplina del danno ambientale introdotta dal d.lgs. 152/06 si affianca alla disciplina generale del danno contemplata dal codice civile, con la conseguenza che le suddette associazioni sono tuttora legittimate ad agire «*iure proprio*» nei processi penali concernenti violazioni ambientali anche dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale in caso di inerzia degli enti territoriali (art. 9, comma 3, d.lgs. 267/2000 n. 267, ora abrogato dall'art. 318 d.lgs. 152/06).

L'azione risarcitoria, aggiunge la citata decisione, non riguarda il danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì, come avviene per ogni persona singola od associata, i danni direttamente subiti (a tale proposito si richiamano Sez. III, n. 34761, 26 settembre 2011; Sez. III, n. 21016, 26 maggio 2011, non massimata; Sez. III, n. 14828, 16 aprile 2010; Sez. III, n. 36514, 03 novembre 2006) ed il danno risarcibile, sì e precisato, discostandosi consapevolmente dalle non convergenti posizioni espresse da altre pronunce (Sez. III, n.14828/2010, cit. e Sez. III, n. 41015, 22 novembre 2010), può configurarsi anche come pregiudizio «*arretrato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela*». In ogni caso, si è ulteriormente affermato, la possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista «*non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185 cod. pen., comma 2, - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale" obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo*».

Ciò posto, si osserva che la legittimazione delle associazioni di tutela ambientale non è stata riconosciuta con riferimento esclusivo agli interessi ambientali propriamente detti, ma anche per quelli intesi «*in senso lato*» e comprendenti la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in generale, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici (in tal senso, Sez. III, n. 3872, 3 febbraio 2011).

Alla luce di tale ultimo principio, formulato con riferimento ad una vicenda concernente un'ipotesi di lottizzazione abusiva, è evidente che tra le violazioni ambientali produttive di danno risarcibile nel senso precedentemente specificato, rientrano anche quelle relative agli abusi edilizi, sempre che siano idonee ad arrecare concreto pregiudizio all'ambiente che deve essere, ovviamente, dimostrato.

Nondimeno, la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che la legittimazione alla costituzione di parte civile deve essere riconosciuta alle associazioni ambientaliste anche in ordine a reati commessi in occasione o con la finalità di violare norme preordinate alla tutela dell'ambiente e del territorio, come nel caso di delitti di falso ed abuso d'ufficio commessi proprio allo scopo di rendere possibile un abuso edilizio (Sez. V, n. 7015, 23 febbraio 2011).

10. Date tali premesse, deve rilevarsi, con riferimento alla specifica posizione della L., che nei suoi confronti, come correttamente osservato in ricorso, non è stata pronunciata alcuna condanna per i reati urbanistici contestati, in quanto la sussistenza della lottizzazione abusiva è stata esclusa dal giudice di appello, mentre gli altri illeciti edilizi risultavano prescritti prima della pronuncia di primo grado, tanto che il giudice di prime cure ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale.

A fronte delle residue ipotesi di reato (le quali, come si è appena detto, concernendo

false dichiarazioni finalizzate ad ottenere il condono di un manufatto abusivo, assicurandone così la permanenza sul territorio evitando i conseguenti interventi delle autorità competenti, ivi compresa la demolizione, non sarebbero di regola preclusive dell'azione risarcitoria da parte delle associazioni ambientaliste) la Corte territoriale non si è minima mente espressa, limitandosi ad affermare che le somme liquidate devono ritenersi congrue avuto riguardo all'entità delle condotte contestate e del danno derivato «... *all'ambiente ed al territorio dalla commissione dei reati edilizi pur prescritti*».

Nel far ciò, i giudici del gravame sono certamente incorsi nel vizio motivazionale denunciato, avendo fatto riferimento alle sole violazioni urbanistiche rispetto alle quali, come pure si è detto, non era intervenuta condanna.

11. Il secondo motivo del ricorso della L. ed il primo motivo del ricorso della M., che possono essere unitariamente trattati in ragione della sostanziale identità, non superano invece la soglia dell'ammissibilità.

Le ricorrenti deducono, invero, che in ragione dell'esistenza di una aerofotogrammetria e delle risultanze di un precedente sopralluogo la falsa attestazione sarebbe stata immediatamente riconoscibile da parte dell'autorità cui era diretta.

Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso di ritenere che le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono integrino il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. V, n. 2978, 22 gennaio 2010; Sez. V, n. 5122, 9 febbraio 2006; Sez. III, n. 9527, 3 marzo 2003; Sez. V, n. 3762, 23 marzo 2000; Sez. V, n. 10377, 1 settembre 1999) sui presupposti che l'ordinamento attribuisce a tali dichiarazioni valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Sez. V, n. 2978/2005 cit.).

La configurabilità del reato deve peraltro riconoscersi anche nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto, poiché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica e la violazione, da parte del privato dichiarante, del dovere di attestare al pubblico ufficiale la verità su circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. Sez. III, n. 340901, 27 settembre 2011; Sez. V, n. 11681, 16 dicembre 1997).

12. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento ad altra deduzione della L., concernente l'ulteriore ipotesi di falso relativa alla perizia stragiudiziale, trattandosi di censura articolata in fatto, avendo ad oggetto il contenuto dell'elaborato peritale ed avendo la Corte del merito adeguatamente indicato la sua posizione di unico soggetto che avrebbe potuto trarre vantaggio dalla perizia.

13. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo del ricorso proposto dalla L., avendo i giudici del gravame sufficientemente indicato le ragioni del loro convincimento, non rilevando positivi elementi di valutazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche ed, anzi, individuando nella presenza di un precedente penale un dato ostativo anche alla concessione degli ulteriori benefici.

Invero, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non sia tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. II, n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI, n. 34364, 23 settembre 2010) ed alla quantificazione della pena (v. Sez. II, n. 12749, 26 marzo 2008) e alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 53 l. 689/81 (Sez. V, n. 10941, 16 marzo 2011).

14. Anche con riferimento al diniego del beneficio della non menzione la Corte territoriale ha rispettato l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. IV, n. 34380, 20 settembre 2011).

15. Va tuttavia rilevato che, come dedotto nel quarto motivo del ricorso proposto dalla L., per i residui reati a lei contestati risultano ormai maturati i termini massimi di prescrizione, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

16. A conclusioni diverse deve pervenirsi riguardo al secondo motivo del ricorso a firma della M. di identico contenuto, poiché l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. IV, n. 18641, 22 aprile 2004).

17. Deve infine rilevarsi la inammissibilità del ricorso proposto da C. T., G. T. e G. I. per essere lo stesso articolato unicamente in fatto attraverso la prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti che non è consentita in questa sede di legittimità poiché compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito.

Del tutto generica risulta, inoltre, la doglianza concernente la conferma della liquidazione dei danni alle parti civili operata dal primo giudice.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di I. G., M. S., T. C., T. G. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite che liquida in complessivi euro 1.000,00 per ciascuna di esse, oltre ad accessori di legge.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per L. T. per essere i reati estinti per prescrizione.

Annulla con rinvio al giudice civile (Corte di appello di Palermo) per i capi che riguardano l'azione civile. Spese al definitivo.

Così deciso in data 14/03/2013.

Il Consigliere estensore.
Dott. Luca Ramacci

Il Presidente.
Dott. Claudia Squassoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L'8/04/2013

Materiali da riporto: quando il "Suolo" non è "rifiuto"



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) - n. 18265 del 19 marzo 2013 (dep. 19 aprile 2013) -

Collegio composto DAI SIGNORI :

○○○ *PRESIDENTE: ALFREDO TERESI, (RELATORE) LUCA RAMACCI, MARIO GENTILE, LUIGI MARINI, LORENZO ORLIA; (PUBBLICO MINISTERO) GABRIELE MAZZOTTA; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.*

OGGETTO

AMBIENTE E TERRITORIO - INQUINAMENTO - RIFIUTI - ATTIVITÀ DI ACCUMULO E SPIANAMENTO - MATERIALI DA RIPORTO MISTI A RIFIUTI - REATO DI ILLECITA GESTIONE DI RIFIUTI

LA FATTISPECIE

A seguito di un controllo effettuato in un cantiere destinato alla realizzazione di un parcheggio ed altre infrastrutture, la Polizia giudiziaria accertava l'espletamento di attività di dismissione di una grossa duna realizzata negli anni '80 a protezione di un parco archeologico.

Quest'ultima era composta da materiale terroso di provenienza antropica e da rifiuti di vario genere che, attraverso l'utilizzo di quattro mezzi meccanici, venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento.

Accertata l'assenza del necessario titolo abilitativo, veniva convalidato il sequestro dell'area con annesso cantiere e dei mezzi meccanici utilizzati.

IL DECISUM

Il reato di illecita gestione di rifiuti di cui all'art. 256 D.lgs. n. 152/2006¹, si configura in tutte le ipotesi in cui l'attività di reimpiego e smaltimento di materiali da riporto coinvolga non solo il suolo non contaminato escavato nel corso dell'attività di costruzione, ma anche rifiuti di vario genere in precedenza interrati.

L'art. 185² D.lgs. 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti:

- il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno – sia pure nel rispetto delle norme in tema di bonifica dei siti contaminati –;
- il suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, quando esso è utilizzato a fini di costruzione e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Tale esclusione dal settore dei rifiuti è stata estesa anche ai materiali da riporto, con il D.L. n. 2/2012³ rivalutando la nozione di "suolo".

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il sequestro del cantiere e dei mezzi utilizzati poiché l'attività di accumulo e spianamento aveva ad oggetto materiali da riporto misti a rifiuti di vario genere costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici, come tali non qualificabili come "suolo o materiale allo stato naturale escavato".

La Corte ha anche escluso che potesse trattarsi di un deposito temporaneo di rifiuti *ex art. 183, co. 1, lett. bb*)⁴, D.lgs. n. 152/2006, in quanto si trattava di rifiuti prodotti da terzi, raggruppati in luogo diverso da quello di produzione degli stessi.

¹ D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 - Norme in materia ambientale, in G.U. n. 88 del 14/04/2006.

² D.lgs. n. 152/2006 cit., art. 185, co. 1, lett. b) e c): "*Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (...) b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*".

³ Legge n. 28 del 24/03/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, in G.U. n. 71 del 25/03/2012, art. 3, co. 1: "*Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo*".

⁴ D.lgs. n. 152/2006 cit., art. 183, co. 1, lett. bb): "*Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: (...) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci (...)*".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	- Presidente -
Dott. Luca Ramacci	- Relatore -
Dott. Mario Gentile	
Dott. Luigi Marini	
Dott. Lorenzo Orilia	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: P.P.V. N. IL (*OMISSIS*); M.B. N. IL (*OMISSIS*);
avverso l'ordinanza n. 33/2012 Trib. Libertà di Trapani, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, rigetto.
Udito il difensore Avv. L.E.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani - Sezione per il Riesame, con ordinanza del 20.9.2012 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di P.P.V., in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, avverso l'ordinanza in data 17 luglio 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato il 16.6.2012 ed avente ad oggetto un'area ed un cantiere e quattro mezzi meccanici.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale rigettava anche l'appello proposto nell'interesse della "Puma s.r.l.", in persona del legale rappresentante M.B., avverso l'ordinanza del medesimo G.I.P. in data 16.7.2012, concernente il rigetto della richiesta di revoca del suddetto sequestro preventivo.

La misura cautelare reale veniva applicata ipotizzando il reato di illecita gestione di rifiuti effettuata nell'ambito di un intervento di eliminazione di una duna composta da materiali da riporto e rifiuti di vario genere, tra cui inerti ed elettrodomestici, mediante accumulo e spianamento con mezzi meccanici.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione.

2. P.P.V. deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe escluso la dichiarata sua estraneità ai fatti, avendo egli dato a nolo i mezzi sequestrati, prescindendo dal contenuto dell'incolpazione provvisoria e considerando la mancanza di autorizzazione della stazione appaltante al noleggio dei mezzi ai sensi della L.R. n. 20 del 1999, art. 21, comma 6.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che all'atto del sequestro i mezzi non erano in movimento, cosicché non vi sarebbe alcuna prova dell'utilizzazione degli stessi per la commissione dei reati ipotizzati.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe stata assunta anche in violazione del D.L. 25 gennaio 2012, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 28, che equipara i materiali da riporto utilizzati in situ ai sottoprodotti, sottraendoli, pertanto, alla disciplina sui rifiuti.

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 256 rilevando che i rifiuti rinvenuti risultavano accantonati nello stesso cantiere in attesa del successivo smaltimento configurandosi, così, un'ipotesi di deposito temporaneo, rispetto al quale non sarebbe neppure decorso il termine massimo di permanenza, essendo i lavori iniziati soltanto dieci giorni prima.

6. M.B. propone due motivi di ricorso di contenuto identico al terzo e quarto motivo del ricorso presentato dal P..

Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Entrambi i ricorsi sono infondati e può procedersi alla trattazione unitaria degli stessi stante la già evidenziata prospettazione di motivi comuni ad entrambi i ricorrenti.

Va premesso che il Tribunale ha fornito un sintetico riepilogo della vicenda, chiarendo che la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di iniziativa dopo aver accertato l'espletamento, nel cantiere controllato, destinato alla realizzazione di un parcheggio ed altre infrastrutture, di attività di dismissione di una grossa duna realizzata negli anni 80 a protezione di un parco archeologico e composta da materiale terroso di provenienza antropica e rifiuti di vario genere, che venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

I fatti, così come descritti, non sono stati oggetto di contestazione da parte di entrambi i ricorrenti, i quali pongono invece in dubbio la correttezza della loro qualificazione giuridica, il P. protestando anche la propria estraneità.

Tale ultimo aspetto, preso in considerazione nei primi due motivi di ricorso del predetto, è stato adeguatamente affrontato dal Tribunale, chiarendo, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, che dagli atti non risulta affatto l'esistenza di un contratto di nolo stipulato tra l'indagato e la "Puma s.r.l.", né che i mezzi fossero utilizzati da personale di tale società e non anche direttamente dai dipendenti del P., rilevando anche l'assenza in atti dell'autorizzazione dell'ente appaltante in caso di nolo a freddo prevista dalla legislazione regionale.

Si tratta, è evidente, di una constatazione concernente una circostanza di fatto che il Tribunale valorizza per confutare le diverse allegazioni difensive e non anche, come sembra ipotizzarsi in ricorso, di un improprio riferimento dei giudici a condotte estranee alla originaria contestazione.

L'utilizzazione dei mezzi per l'illecito smaltimento viene inoltre evidenziata dal Tribunale nel contesto del provvedimento impugnato con riferimenti alle modalità di esecuzione dell'intervento e costituisce anch'essa un'emergenza fattuale rispetto alla quale questa Corte non può interloquire.

8. Parimenti destituite di fondamento appaiono le ulteriori considerazioni svolte da entrambi i ricorrenti e concernenti la qualificazione giuridica delle condotte ipotizzate. In particolare, il D.lgs. n. 152 del 2006, art. 185 nel prevedere i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla, alle lett. b) e c), rispettivamente "il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati" e "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185, comma 1, lett. b) e c), e comma 4, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte 4 del medesimo

decreto legislativo.

Si tratta, come è evidente, di elementi che non hanno alcuna attinenza con quanto descritto nel provvedimento impugnato, ove si fa inequivocabilmente riferimento ad una duna composta, come si è già detto, da "materiali da riporto di provenienza antropica, oltre che da rifiuti di vario genere, costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici", in nessun caso qualificabili come "suolo" o "materiale allo stato naturale escavato".

9. Parimenti inconferente risulta, inoltre, il richiamo alla disciplina del deposito temporaneo, il quale, come si desume chiaramente dal tenore letterale del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb) può configurarsi esclusivamente con riferimento a rifiuti propri e non prodotti da terzi ed il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi.

La stessa tipologia dei rifiuti e le modalità con le quali gli stessi risultavano collocati sul luogo del sequestro evidenziano che trattavasi di rifiuti prodotti da terzi abbandonati in luogo diverso da quello della loro produzione.

10. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, del tutto immune da censure.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 APRILE 2013

***No alla sanzione per trasporto illecito di rifiuti
per gli ambulanti di "robivecchi"***



***SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
- n. 19111 del 9 aprile 2013 (dep. 3 maggio 2013) -***

Collegio composto *DAI SIGNORI :*

○○○ *PRESIDENTE: ALFREDO TERESI, (RELATORE) LUCA RAMACCI, AMEDEO FRANCO, ELISABETTA ROSI,
ALESSANDRO MARIA ANDROINO; (PUBBLICO MINISTERO) ALDO POLICASTRO; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.*

OGGETTO

ECOLOGIA - RIFIUTI - TRASPORTO DI RIFIUTI - AMBULANTI - REATO DI TRASPORTO ILLECITO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ RICONDUCEBILE A QUELLA DEI C.D. "ROBIVECCHI".

LA FATTISPECIE

Un autocarro Fiat Ducato, condotto da un soggetto non proprietario del veicolo, trasportava q. 13,40 di rifiuti speciali non pericolosi classificati con i codici CER 20 01 36 e 20 01 28, in assenza di valido titolo abilitativo. Il carico era sottoposto a sequestro.

Il proprietario del veicolo assumeva di essere autorizzato dal Comune di residenza alla raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante e di essere iscritto nell'apposito registro istituito presso la Camera di commercio.

IL DECISUM

Il trasporto di rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni non costituisce reato quando è posto in essere da un soggetto abilitato a svolgere tale attività in forma ambulante, **purché si tratti di rifiuti che costituiscono l'oggetto del commercio esercitato dal soggetto stesso.**

Deve essere sempre operata una attenta verifica del settore merceologico sull'attività commerciale dei rifiuti e, soprattutto, sulla riconducibilità dei rifiuti trasportati alla medesima attività.

Il testo unico ambientale (art. 266, co. 5, D.lgs. n. 152/2006¹) non trova applicazione per il commercio ambulante, quale attività riconducibile a quella dei c.d. "robivecchi", in considerazione della minima pericolosità per la salute e per l'ambiente.

Detta deroga dee essere interpretata in maniera restrittiva, nel pieno rispetto dei principi generali comunitari e nazionali in materia, evitando che possa essere utilizzato per legittimare anche attività diverse da quella espressamente contemplata.

L'attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante quindi, deve in ogni caso essere autorizzata attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi previsti dal D.lgs. n. 114/1998².

Qualora, poi, l'attività ambulante di robivecchi sia svolta da un soggetto diverso da quello abilitato, il primo dovrà dimostrare anche l'esistenza di un rapporto contrattuale con il secondo.

Nella caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva respinto il ricorso del proprietario dell'autocarro sequestrato, in quanto il Tribunale aveva ommesso di verificare la sussistenza del titolo abilitativo vantato dal proprietario, la pertinenza tra i materiali trasportati e l'attività svolta da quest'ultimo, nonché il rapporto esistente tra il soggetto alla guida del veicolo ed il proprietario dello stesso.

¹ D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 - Norme in materia ambientale, in G.U. n. 88 del 14/04/2006. Cfr. l'art. 266, co. 5: "*Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio*".

² D.lgs. n. 114 del 31/03/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in G.U. n. 95 del 24/04/1998. Cfr. art. 19, co. 7: "*Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante*".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	- Presidente -
Dott. Luca Ramacci	- Relatore -
Dott. Amedeo Franco	
Dott. Elisabetta Rosi	
Dott. Alessandro Maria Androino	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: M. G. n. il (*omissis*)
avverso l'ordinanza n. 24/2012 TRIB. LIBERTA' di FERMO, del 7/11/2012

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Aldo Policastro: annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 7.11.2012, ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di G. M., avverso il decreto emesso in data 17/10/2012 dal Pubblico Ministero, il quale convalidava il sequestro di un autocarro Fiat Ducato di proprietà del M. e condotto da altro soggetto, ipotizzandosi il reato di cui all'art. 256 D.lgs. 152/06 per l'effettuazione, in assenza di valido titolo abilitativo, del trasporto di ql. 13,40 di rifiuti speciali non pericolosi classificati con i codici CER 20 01 36 e 20 01 28. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge, rivendicando l'applicabilità, nei suoi confronti, del disposto dell'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06 in quanto soggetto abilitato allo svolgimento di attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante in forza di autorizzazione rilasciatagli dal comune di residenza e di iscrizione nell'apposito registro istituito presso la Camera di commercio di Fermo.

Aggiunge che la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della disposizione richiamata era nella disponibilità del Tribunale il quale, però, non l'avrebbe considerata, venendo meno ad una valutazione certamente non estranea alle specifiche competenze del giudice del riesame.

Osserva, altresì, che il Tribunale più volte confonde il sequestro probatorio con la misura cautelare reale del sequestro preventivo e che il vincolo sul mezzo di trasporto non sarebbe giustificato dalle esigenze di qualificazione ed analisi di quanto trasportato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in punto di esigenze probatorie.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DITRITTO

3. Il ricorso è solo in parte fondato.

Il quinto comma dell'art. 266 D.lgs. 152/06 stabilisce che *"le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio"*.

Tale disposizione, che sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 58, comma 7-*quater* dell'abrogato D.lgs. 22/97, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di illecito trasporto sul presupposto che essa faccia riferimento a titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, in quanto la normativa generale sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazione all'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (Sez. III n. 1287, 13 settembre 2008; v. anche Sez. III n. 28366, 8 agosto 2006; Sez. III n. 20249, 14 maggio 2009).

Si è tuttavia precisato che tale attività deve comunque essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi (Sez. III n. 28366/06 cit.) e che il soggetto che la esercita, oltre al possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. III n. 20249/09 cit.).

I principi appena richiamati sono stati oggetto di successiva conferma (Sez. III n. 25352 del 27 giugno 2012; Sez. III n. 27290 del 10 luglio 2012).

Le richiamate decisioni, nel considerare il titolo abilitativo legittimante il commercio ambulante, ricordano che la normativa di riferimento è quella contemplata dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 che ha riformato la disciplina relativa al settore del commercio.

4. Tali principi, che anche il ricorrente richiama, sono senz'altro condivisibili, pur dovendosi formulare alcune precisazioni.

Il contenuto dell'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06, come si è già detto, ripropone analoga previsione contemplata dalla disciplina previgente, ma inserita nel D.lgs. 22/97 ad opera della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in vigore dal 29/12/1998, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del D.lgs. 114/98 (9/5/1998) ed emanata considerando, evidentemente, le disposizioni che già a quel tempo disciplinavano il commercio ambulante cui deve aggiungersi, per completezza, anche l'art. 121 TULPS il quale, per lo svolgimento di alcuni *«mestieri girovaghi»* prevedeva l'iscrizione in un apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Ciò posto, pur rilevandosi che il D.lgs. 152/06, fin dalla sua emanazione, ha presentato non pochi problemi di coordinamento interni e con altre disposizioni vigenti, ripetutamente posti in evidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non sembrano esservi elementi per dubitare che, nella formulazione del menzionato art. 266, comma 5 ed in occasione dei numerosissimi ed, in alcuni casi, significativi interventi modificativi, si sia tenuto conto del necessario raccordo con l'attuale disciplina del commercio che deve essere effettuato nella concreta applicazione della richiamata disposizione, nonché della parziale abrogazione dell'art. 121 TULPS ad opera dell'art. 6, lett. b) D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

5. Tenendo dunque presente quanto stabilito dal D.lgs. 114/98, dovrà farsi in primo luogo riferimento alla definizione, contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b) di *«commercio al dettaglio»*, descritto come *«l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale»*.

La disciplina astrattamente applicabile sarà, poi, quella regolata dal Titolo X, relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, queste ultime definite, dall'art. 27, comma 1, lett. b), come «*le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico*».

L'attività commerciale esercitabile sarà, inoltre, quella indicata dall'art. 18, comma 1, lett. b) e, cioè, quella che può essere svolta «*su qualsiasi area purché in forma itinerante*» e soggetta all'autorizzazione di cui al successivo comma 4, rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Dal tenore delle disposizioni sommariamente richiamate appaiono di tutta evidenza le difficoltà di ricondurre alle attività da queste disciplinate quelle di cui si occupa l'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06, ma ciò non autorizza certe interpretazioni finalizzate ad una forzata estensione dell'ambito di operatività della disciplina dettata dal D.lgs. 114/98, che risulta compiutamente definita, né di quella dell'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06 che, riguardando la materia dei rifiuti, richiede una lettura orientata all'osservanza dei principi generali comunitari e nazionali e, prevedendo un'esclusione dal regime generale dei rifiuti, impone sicuramente un'applicazione restrittiva.

6. L'applicazione della disciplina derogatoria in esame non può dunque prescindere dal contenuto letterale dell'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06 e, segnatamente, dell'ultima parte della disposizione, laddove l'esonero dall'osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.

La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato all'attività autorizzata.

È peraltro evidente che l'attività espletata resta sottratta alla disciplina generale dei rifiuti avendo il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente di un'attività pacificamente riconducibile a quella dei c.d. robivecchi.

Per tale ragione deve invece escludersi che la disciplina in esame possa essere utilizzata per legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni di carattere generale.

Va inoltre ricordato che, vertendosi, come si è detto, in tema di disciplina eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria in tema di rifiuti, l'onere della prova sul verificarsi delle condizioni fissate per la liceità della condotta grava su chi ne invoca l'applicazione, come si è più volte affermato con riferimento anche ad altre situazioni, come ad esempio quelle relative al deposito temporaneo, sempre ricordando l'applicabilità del principio in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004).

È poi evidente che il giudice del merito ha il potere ed il dovere di verificare in concreto la efficacia e validità del titolo abilitativo eventualmente esibito.

Inoltre, la natura personale del suddetto titolo, desumibile dalla disciplina dianzi richiamata, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio, implica una ulteriore verifica, nel caso in cui detta attività non sia svolta direttamente da colui che vi è abilitato, finalizzata alla corretta individuazione del rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti.

7. Date tali premesse, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata presenta alcuni aspetti censurabili.

Il Tribunale, dopo aver dato atto delle argomentazioni sviluppate dalla difesa in ordine al possesso del titolo abilitativo al commercio ambulante e la conseguentemente asserita legittimità del trasporto, osserva che i principi che la stessa difesa richiama, menzionando la decisione n. 20249/09 di questa Corte, in precedenza citata, non sarebbero conferenti in quanto riferiti al reato previsto dall'art. 51 D.lgs. 22/97 ora abrogato

dall'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, non considerando, però, che il reato di illecita gestione è rimasto sostanzialmente immutato e richiamando il contenuto di altra decisione di questa Corte (n. 27290/12) pure in precedenza menzionata.

Limitandosi a tale osservazione, tuttavia, i giudici del riesame non hanno in definitiva affrontato la questione nodale sollevata dal ricorrente sulla liceità o meno dell'attività svolta dall'indagato.

Si sarebbe dovuto invero valutare, sulla base della documentazione che il ricorrente assume presente in atti, se astrattamente ricorrevano o meno i presupposti di applicabilità dell'art. 266, comma 5 D.lgs. 152/06 come in precedenza delineati.

Il provvedimento impugnato prescinde del tutto da tale valutazione e neppure considera che, risultando che il mezzo in sequestro era condotto da soggetto diverso dal proprietario che assume di essere debitamente autorizzato all'espletamento dell'attività, quest'ultimo avrebbe dovuto documentare anche l'esistenza di un collegamento tra l'attività autorizzata e quella in concreto espletata (in ricorso viene fatto generico riferimento ad una delega di esecuzione).

Tale situazione evidenzia come il provvedimento impugnato sia sostenuto, sul punto, da una motivazione meramente apparente che giustifica l'annullamento con rinvio.

Priva di rilievo risulta, invece, la censura afferente alla asserita confusione, da parte del Tribunale, tra il sequestro probatorio e la misura cautelare del sequestro preventivo, atteso che dai richiami alle disposizioni codicistiche e da altri concreti riferimenti alla vicenda processuale non vi è alcun dubbio che i giudici, pur incorrendo nel *lapsus* evidenziato, si riferiscono evidentemente al sequestro probatorio, rispetto al quale viene compiutamente indicata, seppure in maniera sintetica, la sussistenza dei presupposti di applicabilità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo.

Così deciso in data 9/04/2013.

Il Consigliere est.
Luca Ramacci

Il Presidente
Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 3/05/2013

Quando sequestrare un allevamento a scopo di vivisezione (caso Green Hill)



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale)

- n. 16497 del 28 febbraio 2013 (dep. 11 aprile 2013) -

Collegio composto DAI SIGNORI :

○○○ PRESIDENTE: ALFREDO TERESI, (RELATORE) GASTONE ANDREAZZA, ALDO FIALE, LUCA RAMACCI, CHIARA GRAZIOSI; (PUBBLICO MINISTERO) SANTE SPINACI; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.

OGGETTO

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO DEGLI ANIMALI - UCCISIONE E MALTRATTAMENTO - LEGGI SPECIALI (SPERIMENTAZIONI SCIENTIFICHE) - RAPPORTI TRA LEGGI SPECIALI E 544 BIS-QUINQUES C.P. - SCRIMINANTE SPECIALE (ART. 19-TER DISP. COORD. E TRANS. C.P.) - ANIMALI ALLEVATI A SCOPO DI VIVISEZIONE - CASI E LIMITI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA - SEQUESTRO PREVENTIVO - CASO "GREEN HILL".

LA FATTISPECIE

Nell'aprile 2012, un gruppo di animalisti, si introduceva nell'allevamento "Green Hill" di *Beagle* destinati alla sperimentazione, sito a Montichiari, nei pressi di Brescia.

Tale episodio oggetto di immediato richiamo dei *mass media*, della polizia giudiziaria (Carabinieri e Corpo forestale dello Stato) consentiva di raccogliere elementi atti a far ritenere l'esecuzione di pratiche cruente e disumane nei confronti degli esemplari allevati, (es. l'impiego di stabulari inadatti per dimensioni, la presenza di bassissime temperature degli ambienti, la custodia prolungata dei cani in spazi ristretti senza possibilità di moto e stimoli mentali, l'alimentazione inadeguata e gli insufficienti trattamenti terapeutici in caso di infezioni, nonché il sovraffollamento delle fattrici).

Nell'ottobre 2012 il sequestro preventivo dell'allevamento ad opera del Corpo forestale dello Stato era convalidato, poi oggetto di annullamento (dissequestro).

IL DECISUM

In tema di attività disciplinate da leggi speciali come caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica sugli stessi, attività circense, giardini zoologici, etc. non è punita quella condotta di rilevanza penale prevista dal Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale – rubricato "*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*" (cfr artt.544 bis-quinques cp.), a determinate condizioni.

Tale previsione, che costituisce **una scriminante speciale**, è contenuta all'**art. 19-ter disp. coord. trans c.p.**

La *ratio* legislativa di tale previsione consiste nel salvaguardare talune attività specifiche ritenute di rilevanza sociale.

La scriminante speciale trova applicazione solo nell'ambito e nei limiti dei casi espressamente previsti dalle leggi speciali e laddove l'attività con connotazione lesiva sia compiuta nel rispetto dei principi di proporzione ed adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.

Con specifico riferimento al campo della sperimentazione animale, i criteri e i limiti per l'applicazione della scriminante speciale sono individuati dall'art 5 del D.lgs. n. 116/1992¹, sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Nessuna misura (cautelare o personale) può essere applicata laddove il fatto risulta compiuto in presenza di una scriminante (cfr. art. 273 cpp). Diversamente, laddove si ritenga che i limiti della scriminante siano travalicati, devono essere poste in essere tutte quelle misure idonee a reprimere la lesione sottesa alla norma penale.

Il dissequestro dell'allevamento *Green Hill* risulta illegittimamente emanato per non aver il Giudice cautelare correttamente esaminato il rapporto tra la norma generale e la norma speciale, anche in relazione alla scriminante e per

¹ D.lgs. n. 116, del 27/01/1992 - Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in G.U. n. 40 del 18/02/1992, art. 5: "*Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, che: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscono di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale; c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati,tenuto o utilizzati; d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati*".

aver applicato un giudizio di cognizione sull'assenza accertamento del fatto di reato che non compete in questa sede.

L'accertamento o meno dei reati di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale – *“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”* (cfr artt.544 bis-quinques cp.), compete al giudice del merito.

Il Giudice nell'esaminare una misura cautelare non ha necessità di accertare gli elementi sottesi alla fattispecie delittuosa, ma ha l'obbligo di valutare che gli elementi raccolti possano consentire una analisi della parvenza di una fattispecie delittuosa ovvero –nel caso di specie- se le condizioni a cui erano sottoposti gli animali a condizioni di vita non perfettamente in linea con la loro etologia, possa far escludere l'applicabilità dell'art. 19 ter cit.

Il giudice cautelare è chiamato anche ad analizzare tutti quegli indici idonei a *ritenere* che il libero accesso al medesimo allevamento ed agli animali ivi contenuti possa comportato il pericolo di agevolare la prosecuzione/ commissione di reati.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		Sent. n. 11497
Alfredo Teresi	- Presidente -	CC – 28/02/2013
Aldo Fiale		R.G. n. 47679/2012
Luca Ramacci		
Chiara Graziosi		
Gastone Andreazza	- Relatore -	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia in data 23/10/2012, nel procedimento nei confronti di: R. G.

Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale S. Spinaci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
 udite le conclusioni dell'Avvocato F. che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell'1/10/2012 degli immobili appartenenti a Green Hill 2001 srl e di 2366 cani di razza *beagle* per i reati di cui agli artt. 544 *ter*, commi 1 e 3 c.p., e 544 *bis* c.p., già adottato nei confronti di R.G., quale amministratore unico e legale rappresentante della società Green Hill 2001 srl.

1.1. Quanto all'addebito di cui all'art. 544 *ter* c.p., consistito nella sottoposizione continuata di migliaia di cani, senza necessità, a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, il Tribunale ha osservato, richiamando decisioni di questa Corte, che, laddove una medesima situazione fattuale sia sussumibile da un lato nella norma codicistica e dall'altro nella normativa speciale richiamata dall'art. 19 *ter* disp. att. c.p., deve escludersi l'applicabilità della prima ove l'attività sia stata svolta nel rispetto della normativa speciale, restando comunque sempre salva la configurabilità dell'art. 727 c.p. Ciò posto, ha rilevato come oggetto sociale della Green Hill fosse, del tutto lecitamente, l'allevamento di animali destinati alla vendita a società farmaceutiche che li utilizzavano per la sperimentazione di nuovi ritrovati terapeutici. Non essendo dunque ivi praticata alcuna sperimentazione, peraltro consentita ed anzi imposta dalle leggi, uniche norme applicabili nella specie erano quelle dell'art. 5 del d.lgs. n. 116 del 1992 e dell'allegato II indicante alcuni elementari principi guida per gli allevamenti la cui inosservanza è prevista come illecito amministrativo dall'art. 14,

comma 1. Di qui, dunque, stanti i principi ricordati, l'integrazione, al più, non del reato contestato, ma di un illecito amministrativo. Solo condotte del tutto esulanti da tale ambito e trasmodanti in vessazioni o patimenti ingiustificati dalle esigenze dell'attività potrebbero trovare posto nella sanzione penale; in fatto, ha rilevato il Tribunale come di tali elementi manchi il necessario *fumus* avuto riguardo all'attività ispettiva iniziata e conclusa nella sola giornata del 18/7/2012, e agli esiti, in contrasto con tale attività, delle ripetute osservazioni svolte nel corso della ben più lunga pluridecennale attività di allevamento da cui erano risultate unicamente irregolarità formali sul piano documentale o situazioni del tutto marginali, comunque collocabili all'interno delle specifiche violazioni amministrative, e l'inesistenza, invece, in alcun modo, di situazioni di maltrattamento. Eventualmente potevano essere ravvisate, ove si fossero accertate conseguenze in termini di gravi sofferenze, situazioni di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Quanto al tatuaggio praticato in luogo della identificazione a mezzo microchip, il Tribunale ha osservato come l'autorizzazione in tal senso del 5/4/2007 della Direzione Generale servizio veterinario Lombardia era idonea a far sorgere il convincimento sulla liceità del metodo.

1.2. Circa poi l'addebito di uccisione continuata di animali ex art. 544 *bis* c.p. in relazione al rinvenimento di 67 esemplari soppressi con eutanasia, sul quale il Gip ha omesso la motivazione, il Tribunale, esclusa l'applicabilità, in tal caso, del d.lgs. n. 116/92 in quanto non contemplante tale evenienza, ha ritenuto che, al fine di accertare, come imposto dal fatto che l'uccisione incriminata presuppone la mancanza di necessità (si che la morte sarebbe scriminata solo se cagionata per evitare un danno grave non volontariamente causato né altrimenti evitabile), le ragioni della soppressione, sarebbe stata necessaria la valutazione di rilievi autoptici, tuttavia mai effettuati e di altri dati (quali ad esempio la reversibilità di malattie in caso di cure appropriate) nella specie non presenti. Di qui l'impossibilità di accertare il *fumus* del reato. Ha invece ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 727 c.p. (non risultante come contestata) per i decessi dovuti all'ingestione di trucioli di segatura.

1.3. In ogni caso il Tribunale ha ritenuto mancante, anche a prescindere dalla contestuale operatività del sequestro probatorio già disposto e confermato, il *periculum in mora* atteso che, in considerazione del lungo tempo trascorso fuori dell'allevamento, i cani sarebbero ormai non più detenibili dalla Green Hill atteso il necessario presupposto, per la sperimentazione, di assenza di contaminazioni. Infine, con riguardo al sequestro dei cinque stabilimenti, il Tribunale ha rilevato, oltre alla eccessività, la superfluità del vincolo imposto attesa la limitazione delle irregolarità a pochi esemplari rispetto alle dimensioni dell'azienda e la modestia degli effetti.

2. Con un primo motivo il P.M. ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione di varie norme di legge; deduce che, affinché possa operare l'esimente dell'art. 19 *ter* cit., è necessario che la norma speciale contenga, oltre a sanzioni (nella specie l'art. 14 del d.lgs. cit.), anche un precetto che, però, nella specie mancherebbe (il combinato disposto dell'art. 5 e allegato II del d.lgs. n. 116 del 1992 conterrebbe unicamente, a mo' di raccomandazione, mere norme non vincolanti).

Con un secondo motivo deduce che norma sanzionatoria penale e norma sanzionatoria amministrativa tutelano beni giuridici differenti sicché l'art. 19 *ter* cit. non esclude comunque che in caso di violazione dei precetti posti in sede amministrativa debbano essere applicate entrambe le fattispecie. Lamenta inoltre che il Tribunale non abbia fatto rientrare all'interno della condotta di maltrattamenti la volontaria privazione sensoriale degli animali allevati.

Con un terzo motivo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto insufficiente l'osservazione svolta nel corso di un'unica giornata per ritenere il *fumus* dei reati posto che gli stessi (sia l'art. 544 *ter* sia l'art. 727 c.p.) sono reati istantanei e non abituali, come del resto ritenuto dallo stesso Tribunale all'atto della conferma del decreto di sequestro probatorio, allorquando, inoltre, ha ritenuto sussistente il *fumus* del delitto

di cui all'art. 544 *ter* c.p..

Con un quarto motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 19 *ter* disp. att. c.p., 544 *ter* c.p. e 14 d.lgs. n. 116 del 1992 posto che tra quest'ultima norma e la norma codicistica sussisterebbe un rapporto di sussidiarietà desumibile da clausola espressamente contenuta nel predetto art. 14.

Con un quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p., 544 *ter* e 544 *sexies* c.p.; si duole che il Tribunale abbia illegittimamente esaminato, al di là dei limiti assegnati al proprio giudizio, ed esigendo elementi che andassero al di là della verifica fatta in una sola giornata, il merito stesso della causa violandosi in tal modo anche l'art. 321, comma 2, c.p.p. sulla cui base la confisca andava obbligatoriamente disposta.

Con un sesto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p., 544 *ter* e 544 *sexies* c.p.; si duole del fatto che il Tribunale, in virtù della presumibile vendita a terzi degli animali impeditiva di una protrazione di maltrattamento dei medesimi, abbia ritenuto insussistenti le esigenze cautelari senza considerare la previsione, nella specie, di una ipotesi di confisca obbligatoria.

Con un settimo motivo, deducendo erronea applicazione degli artt. 257, 321 c.p.p. e 544 *bis* e *ter* c.p. nonché 43 e 727 c.p. deduce, quanto al reato di cui all'art. 544 *bis*, che gli esemplari di cani morti cui il Tribunale si riferisce per affermare l'impossibilità di verificare la sussistenza di uno stato di necessità non si riferiscono al reato in questione posto che con riguardo a questo la contestazione trae fondamento dalle schede redatte dal veterinario G. ove si attesta l'eutanasia di un certo numero di cani per ragioni non incompatibili con una buona qualità di vita sebbene per l'unico fine di eliminare un prodotto viziato e quindi non commerciabile stante le ragioni della soppressione, indicate nella stessa scheda come dovute alla presenza di dermatite. Quanto al decesso dei cani dovuto alla ingestione di trucioli, lo stesso va ricondotto, anziché all'art. 727 c.p. quale fattispecie individuata dal Tribunale, all'interno dell'art. 544 *bis* c.p. ovvero dell'aggravante del comma terzo dell'art. 544 *ter* c.p. essendovi stata la chiara rappresentazione da parte degli agenti del concreto pericolo che il materiale assorbente presentava per i cuccioli.

Considerato in diritto

3. Il ricorso deve essere in parte accolto in particolare con riferimento al terzo e quinto motivo.

Va anzitutto premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 19 *ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, introdotto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 189 del 2004, *"le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente"*. Tale norma, la cui *ratio* va evidentemente rinvenuta nella necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali, incontra evidentemente il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale; il che equivale a dire, in altri termini, come già affermato da questa stessa sezione, che dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa (cfr., con riferimento all'attività circense, Sez. 3, n. 11606 del 06/03/2012, P.M. in proc. Calvaruso, Rv. 252251). La norma in questione, alla pari di quella, generale, dell'art. 51 c.p. relativa alla scriminante dell'esercizio del diritto, appare, dunque, espressione del principio della necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consentito o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall'altra. Di qui, però, anche,

appunto, la esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX *bis* del libro II del codice penale si mantengano all'interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita anche solo in parte dai limiti della norma determinerebbe il venir meno della *ratio* sottesa all'art. 19 cit., e, dunque, fa piena riconducibilità all'interno delle norme penali.

3.1. Da tale premessa discende la conseguenza che, ove sia ravvisabile, in astratto, sovrapposizione tra norma speciale e norma penale, incombe sul giudice l'onere, in prima battuta, di verificare che, in effetti, l'attività concretamente posta in essere sia disciplinata da una legge speciale riconducibile all'interno delle materie tassativamente elencate dall'art. 19, e, in caso di soluzione affermativa, di accertare, successivamente, se le condotte che sarebbero integratrici di reato si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla norma speciale individuata, dipendendo, peraltro, il grado di effettuazione di tale seconda disamina dalla fase processuale nella quale si versi, in stretta correlazione, come si dirà meglio oltre, con la latitudine, più o meno ampia, dei poteri di accertamento del fatto affidati al giudice.

Nella specie, il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto lamentato dal P.M. ricorrente nel primo, secondo e quarto motivo di ricorso, ha proceduto senz'altro correttamente alla prima verifica: dopo avere rilevato che l'attività di allevamento, suscettibile di per sé di comportare l'eventuale sottoposizione degli animali a condizioni di vita non perfettamente in linea con la loro etologia, rientra all'interno dell'art. 19 *ter* cit., ha individuato nel d.lgs. n. 116 del 1992, ed in particolare nell'art. 5, dedicato all'allevamento di "*animali da esperimento*", e nell'allegato II, da detto articolo richiamato, la norma di possibile "*copertura*", anche sotto un profilo sanzionatorio, affidato dall'art. 14 a sanzioni di natura amministrativa, delle condotte di specie, e ha dunque legittimamente affermato che "*le condizioni di svolgimento dell'attività imprenditoriale di Green Hill 2001 s.r.l. trovavano un preciso codice di regolamentazione nelle prescrizioni...del d.lgs. 116/92, integrato dall'allegato II, con tanto di misure sanzionatorie in caso di inottemperanza*".

Va, però, precisato, che la suddetta normativa speciale, oltre a disciplinare le caratteristiche dell'attività di allevamento (in particolare attraverso l'allegato II) e dell'attività di sperimentazione (attraverso l'art. 6), pone, essa stessa, espressamente, i limiti che non devono essere oltrepassati in entrambe dette attività, pena, diversamente, secondo quanto previsto dall'art. 14, l'integrazione, "*salvo che il fatto costituisca reato*", di illeciti amministrativi. Anzi, proprio l'art. 14 segnala significativamente che lo stesso legislatore ha riconosciuto come non funzionali e non necessarie alla attività di allevamento (oltre che all'attività di sperimentazione) tutte quelle condotte che vengano poste in essere in violazione dei precetti stabiliti in particolare dagli artt. 5 ed allegato II del decreto legislativo in parola, con conseguente esclusione, per quanto si è già detto in principio, dell'operatività della scriminante di cui all'art. 19 *ter* cit.. Lo stesso Tribunale appare, del resto, avere sostanzialmente colto tale punto, allorquando, con riguardo alla seconda disamina cui procedere, ha affermato doversi ritenere integrati i reati di cui agli artt. 544 *bis* e 544 *ter* c.p. laddove il trattamento degli animali sia stato attuato, rispetto alle linee guida dettate dal d.lgs. n. 116 del 1992 con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (tanto più che, come rilevato sopra, lo stesso art. 14 fa espressamente salvi gli eventuali reati derivanti dal superamento dei limiti), ma ha poi esorbitato, nel valutare in concreto il *fumus commissi delicti* eventualmente riscontrabile proprio in conseguenza del superamento dei limiti posti dalla legge speciale, dai poteri esercitagli nella fase del riesame finendo per scandagliare *funditus*, come sostanzialmente lamentato dal ricorrente nel terzo e quinto motivo di ricorso, il fatto reato con approccio valutativo in realtà riservato alla sola fase dibattimentale. Va ricordato infatti che, seppure la giurisprudenza di questa Corte abbia progressivamente affermato nel tempo la necessità che il Tribunale del riesame tenga conto anche delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalla Difesa, con essi avendo l'onere di confrontarsi (da ultimo, Sez. 3, n. 19594 del 26/01/2011, Cinturino, non massimata sul punto; Sez.

3, n. 6656 del 12/01/2010, Calvaruso, Rv. 246185; Sez.3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv.248134), il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari, che è di delibazione non piena, ed in assenza del requisito della gravità indiziaria, un giudizio di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto; si è, in particolare, specificato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (per tutte, Sez. U. n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, Pansini, Rv. 212511). Diversamente, si è detto, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del procedimento principale (cfr.: Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Sez. 3, 14 ottobre 1994; Petriccione, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 1970 del 26 aprile 1996, Beltrami, non massimata sul punto). Né tale limitazione cognitiva può ritenersi, appunto, superata, per effetto della necessità, incidente in particolare sul diverso aspetto del contraddittorio, di tenere conto delle argomentazioni difensive offerte.

3.1.1. Nella specie, invece, come già anticipato sopra, i giudici del riesame, travalicando i limiti di legge già indicati, hanno, con riguardo anzitutto all'addebito di cui all'art. 544 *ter* c.p., sostanzialmente proceduto a comparare gli esiti dell'attività ispettiva posta in essere nella giornata del 18/07/2012, e all'esito della quale vennero accertate, tra le altre, le anomalie segnatamente elencate a pag. 3 della stessa ordinanza impugnata ed incidenti, al di là dei limiti fissati dalla normativa speciale, su temperatura dei capannoni, condizioni igieniche dei luoghi, inadeguatezza di alimentazione, mancata somministrazione di farmaci, ed altro (tra cui, stando a pag. 5 del ricorso, la provocata deprivazione sensoriale degli animali), con la riscontrata prolungata situazione di sostanziale normalità quale sarebbe emersa, invece, all'esito di numerosi precedenti controlli posti in essere nel corso degli anni, giungendo quindi a ritenere la "*sostanziale correttezza dell'operato della società e...un mantenimento degli animali in stato di benessere*". Così facendo, tuttavia, hanno, per di più illogicamente svalutando, sino a cadere in violazione dell'art. 125 c.p.p., gli esiti di una ispezione sol perché avvenuta in una sola giornata, proceduto ad un'opera di capillare disamina non consentita in tale fase.

3.1.2. Analoga violazione di legge va riscontrata, sempre nell'ambito dell'art. 544 *ter* c.p., anche con riguardo alla condotta di identificazione dei cani, pacificamente attuata, in numerosissimi casi (ed in assenza di alcun collegamento funzionale, non prospettato neppure dall'ordinanza, con la attività di allevamento), con la procedura del tatuaggio, assai dolorosa per l'impiego di molti aghi iniettanti inchiostro, in luogo di quella, più costosa, del microchip (vedi pag. 3 dell'ordinanza); il Tribunale ha, anche in tal caso, escluso il *fumus* del reato giacché l'intervenuta autorizzazione del 05/04/2007 del Dirigente della Direzione Generale servizio veterinario della Regione Lombardia, che aveva consentito una tale pratica, avrebbe fatto ragionevolmente sorgere il convincimento di ricorrere a un metodo lecito. Va tuttavia rammentato che, ponendo l'analisi del giudice del riesame investire anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, solo a condizione che lo stesso sia di immediato rilievo o emerga "*ictu oculi*" (Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, P.M. in proc. Di Fulvio; Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474), il Tribunale avrebbe dovuto considerare come l'art.13 del d. Igs. n. 116 del 1992 preveda espressamente che, con riguardo a cani, gatti e primati non umani, il marchio di identificazione individuale deve essere apposto "*nel modo meno doloroso possibile*".

3.1.3. È fondato anche il sesto motivo del ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute, nella specie, mancanti dal Tribunale; da un lato, il provvedimento impugnato, in luogo di valutare se il riottenimento in disponibilità degli animali da parte dell'indagata potesse agevolare la commissione di altri reati, ha, in violazione dell'art. 321 c.p., spostato l'attenzione su un momento successivo e del tutto ipotetico, quale quello di una possibile rivendita a terzi dei cani; dall'altro, non ha, in ogni caso, considerato che, come già argomentato dal Gip nell'adottare il provvedimento di sequestro, l'art. 544 *sexies* c.p. prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di condanna, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 544 *ter* c.p..

Peraltro, avendo il P.M. ricorrente limitato le proprie censure al dissequestro dei cani, mentre nessuna doglianza è stata, nel corpo del gravame, sollevata con riguardo all'annullamento del sequestro degli immobili, il ricorso deve essere rigettato con riguardo appunto all'intervenuto annullamento del sequestro degli immobili stessi.

3.1.4. Infine, il settimo motivo è inammissibile in quanto generico. Premesso che il sequestro è intervenuto con riguardo a 2366 animali vivi al fine di evitare la reiterazione dell'illecito di cui all'art. 544 *ter* c.p., non si comprende, né il P.M. opera alcuna puntualizzazione sul punto, la ragione per la quale le esigenze preventive (trattandosi, tra l'altro, appunto, di sequestro preventivo e non probatorio) dovrebbero operare anche in funzione dell'addebito di uccisione di cani (diversi da quelli oggetto dei maltrattamenti) di cui all'art. 544 *bis* c.p.; né il ricorso può essere finalizzato all'esclusivo fine di sentire affermare, in via di principio, il *fumus* del reato contestato essendo comunque imprescindibile, versandosi in fattispecie di misura cautelare reale, la sussistenza di un collegamento, nella specie non ravvisato neppure dal ricorso, tra l'addebito mosso e la misura cautelare reale stessa.

4. In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con riguardo all'intervenuto annullamento del sequestro dei cani, intrinsecamente collegato al solo addebito di cui all'art. 544 *ter* c.p., e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Brescia; va invece rigettato quanto al resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al dissequestro dei cani di razza *beagle* e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame; rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.

Il Consigliere est.
Gastone Andrezza

Il Presidente
Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L'11/04/2013.

Il Cancelliere
Luana Mariani

Lottizzazione abusiva
Sequestro di un intero impianto fotovoltaico superiore a 10Mw



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
- n. 15988 del 6 marzo 2013 (dep. 8 aprile 2013) -

Collegio composto *DAI SIGNORI :*

○○○ *PRESIDENTE: ALFREDO TERESI, (RELATORE) ALFREDO MARIA LOMBARDI, SILVIO AMORESANO, LORENZO ORILIA E GASTONE ANDREAZZA, GIUDICI; PUBBLICO MINISTERO: SIG. GIOACCHINO IZZO; CANCELLIERE: SIG.RA LUANA MARIANI.*

OGGETTO

AMBIENTE E TERRITORIO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - REALIZZAZIONE - IMPIANTI CON POTENZA SUPERIORE A 10 MW - UBICAZIONE IN ZONE AGRICOLE - AUTORIZZAZIONE EX ART. 12, CO. 3, D.LGS. 378/2003 - ASSENZA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE E MATERIALE - L.R. PUGLIA N. 1/2008

LA FATTISPECIE

Un intero impianto fotovoltaico, - composto da dieci infrastrutture ubicate su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse-, è stato oggetto di convalida di sequestro preventivo (nel febbraio 2012) in relazione ai reati di lottizzazione abusiva (per assenza della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire, nonché per falsa attestazione ad un pubblico ufficiale).

La realizzazione di impianti fotovoltaici è soggetta ad autorizzazione unica regionale, salvo che per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw, nel qual caso si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (art. 22 e 23 del DPR n. 380/2001). La Regione può prevedere la DIA per gli impianti con potenza nominale fino ad 1 Mw (art. 6, comma 9 D.lgs. n. 28/2011)

Nel caso di specie, tutti gli impianti singoli, oggetto di sequestro, non superavano 1 Mw ed erano realizzati a seguito di presentazione di DIA, nella stessa data del 22/07/2008, nel rispetto dell'art. 27 LR Puglia del 19 febbraio 2008 n. 1.

IL DECISUM

Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un complesso di elementi indiziari, anche di natura temporale, che tutti gli impianti dovessero essere considerati un unico complesso unitario per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt, riconducibile al medesimo centro economico giuridico di interessi, cui facevano capo tutte le società che avevano presentato la DIA.

Di poi, la circostanza che i trasferimenti delle aree originariamente appartenenti ad un unico soggetto, fossero frazionate tra più soggetti collegati (persone fisiche e strutture societarie) è stata valutata corroborare la parvenza che si trattasse di impianti che dovessero essere considerati un complesso unitario per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 Mw.

Di conseguenza, per la realizzazione dell'intero complesso di 10 Mw si rendeva necessario il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 387/2003 ⁽¹⁾ e non la semplice DIA (art. 6 co9 del D.lgs. n. 28/2011) come avevano operato i singoli imprenditori collegati prendendo a riferimento la potenza singola non superiore ad 1 Mw².

Per gli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi,

¹ D.lgs. n. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, del 29/12/2003, in G.U. n. 25 del 31/01/2004, art. 12, co. 3: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni".

² D.lgs. n. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, del 3/03/2011, in G.U. n. 71 del 28/03/2011, art. 6, co. 9: "Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto".

lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici. Il relativo accertamento è demandato alla fase di merito del giudizio.

Le esigenze cautelari a sostegno del sequestro preventivo sono individuate nella protrazione della lesione dell'interesse protetto dalla norma sottesa al delitto di abusiva lottizzazione, per la sottrazione dell'intero impianto al controllo delle amministrazioni competenti ad accertarne la compatibilità con l'assetto territoriale e la tutela ambientale.

ALTRI PROFILI

Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili così come le opere di "servizio", sono definiti di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**³.

L'interesse pubblico, riconosciuto dal legislatore, è individuato dagli obiettivi presi a riferimento quale la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente. Finalità che cercano di realizzare un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del c.d. "Protocollo di Kyoto" dell'11/12/1997⁴ (ratificato con legge n. 120/2002⁵).

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un' "**autorizzazione unica**", rilasciata, sentita la Conferenza dei servizi⁶, dalla Regione – o dalle Province da quest'ultima delegate – nel rispetto delle normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12 Dlvo n 387/2003).

³ D.lgs. n. 387/2003 cit., art. 12: "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*".

⁴ Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11/12/1997.

⁵ Legge n. 120/2002 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, del 1/06/2002, in G.U. 142 del 19/06/2002.

⁶ Spetta al Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi, far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica dell'impianto ed alla sua conformità edilizia Cons. Stato, Sez. V, n. 1139, del 26/02/2010: "*La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari; essa, a scopo di semplificazione burocratica e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi; tale autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire ed il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell'autorizzazione unica*". (Conferma TAR Campania, Napoli n. 1733/2009).

L'autorizzazione unica regionale ha "*carattere onni-comprendivo*" esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione e all'attivazione degli impianti.

Essa prende a riferimento la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e costituisce titolo di verifica e controllo della costruzione e della gestione dell'impianto in conformità al progetto approvato.

In mancanza dell'autorizzazione unica, il **regime sanzionatorio penale** è quello di cui all'art. 44, lett. b), del Testo Unico n. 380/2001⁷, che punisce chiunque esegua una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio

Il richiamo al precetto di cui all'art. 30 del medesimo T.U. consente di configurare due distinte fattispecie di "**lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio**", ricollegata ad un' "*attività materiale*" qualora sono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni e ad un' "*attività giuridica*" quando tale trasformazione sia realizzata attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti

In quest'ultimo caso si verte in "*lottizzazione negoziale o cartolare*" qualora l'attività a scopo edificatorio assuma dimensioni tali da coinvolgere l'analisi delle caratteristiche e dimensioni rapportate alla natura ed estensione del terreno, la sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione, l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti.

E' prevista anche (art. 12, co. 5, D.lgs. n. 387/2003) una **procedura autorizzatoria semplificata ovvero una D.I.A.** (di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001) in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie di cui alla Tabella A, allegata al medesimo D.lgs. 387/03, diversificate per ciascuna fonte rinnovabile.

E' attribuita alle Regioni la facoltà di **estendere la procedura semplificata** agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino ad 1 Mw (art. 6, comma 9 D.lgs. n. 28/2011).

⁷ D.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, del 6/06/2001, in G.U. n. 245 del 20/10/2001. Art. 44: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari".

Per le violazioni concernenti il titolo autorizzatorio sono previste sanzioni amministrative (art. 44) proporzionali alla potenza dell'impianto per la realizzazione e gestione in assenza della prescritta autorizzazione, ivi compreso il ripristino dello stato e dei luoghi, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Con riferimento alla fonte di **energia solare** fotovoltaica, con di potenza inferiore a 20 Kw, è prevista l'autorizzazione semplificata; oltre tale potenza deve essere richiesta l'autorizzazione unica.

Qualora i detti impianti siano collocati con moduli collocati a terra **in aree classificate agricole** sono previste specifiche disposizioni per l'accesso. **Il limite** di tali impianti non deve superare il 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

L'obiettivo è quello di contemperare la tutela ambientale sottesa a tali impianti con il rispetto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge n. 57 del 5/05/2001, nonché del D.lgs. n. 228 del 18/05/2001.

Per tali impianti situati in aree agricole sono previsti anche **incentivi statali** (D.lgs. n. 28/2011, art. 10 co. 4 e 6). Il D.L. n. 1 del 24/01/2012⁸, convertito nella legge del 24/03/2012 n. 27⁹, prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sia più consentito l'accesso agli incentivi statali, fatte salve le situazioni pregresse (art. 65, co. 1 e 2).

⁸ D.L. n. 1/2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, del 24/01/2012, in G.U. n. 19 del 24/01/2012.

⁹ Legge n. 27/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, del 24/03/2012, in G.U. n. 71 del 24/03/2012.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Alfredo Teresi - Presidente -

Alfredo Maria Lombardi - Relatore -

Silvio Amoresano

Lorenzo Orilla

Gastone Andreazza

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

R. G., nato a Latiano il 13/04/1947

R. A. G., nato in Germania il 03/11/1991

avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi emessa in data 05/03/2012

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino

Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. ..., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un impianto fotovoltaico emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 10/02/2012 in relazione ai reati di lottizzazione abusiva, costruzione dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di costruire, nonché di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale ascritto al solo R.G.A..

Occorre precisare che il provvedimento di sequestro ha avuto ad oggetto dieci impianti fotovoltaici ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.

In sintesi, risulta accertato in punto di fatto che ciascun impianto non superava la potenza di 1 megawatt.

Il Tribunale, previa ricostruzione del quadro normativa di riferimento, costituito dalla legislazione statale e regionale in materia, ha affermato che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE, ai sensi del cui disposto la realizzazione di impianti fotovoltaici è soggetta ad autorizzazione unica regionale, salvo che per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw, nel qual caso si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli art. 22 e 23 del DPR n. 380/2001.

Tutti gli impianti oggetto di sequestro sono stati realizzati a seguito di presentazione di DIA nella medesima data del 22/07/2008.

Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un complesso di elementi indiziari, ampiamente esposti nell'ordinanza, che tutti gli impianti dovevano essere considerati un unico complesso unitario per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt, riconducibile al medesimo centro economico giuridico di interessi, cui facevano capo tutte le società che avevano presentato la DIA.

Il Tribunale ha, poi, ravvisato la sussistenza del *fumus* dei reati di violazione edilizia ex art. 44 del DPR n. 380/2001, di lottizzazione abusiva, sia negoziale che materiale, per l'eseguito frazionamento dei terreni e la trasformazione di un'area agricola in industriale, nonché l'esistenza delle esigenze cautelari, sia in relazione al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, che della suscettibilità di confisca delle aree.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di R. G. e R. A. G., in proprio e quali legali rappresentanti della Solar Technology S.r.l., che la denuncia con sei motivi di gravame:

2.1. Violazione ed errata applicazione degli art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, 12, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 387/2003 e 27 della legge della Regione Puglia n. 1 del 2008.

L'art. 27 della legge 19 febbraio 2008 n. 1, della Regione Puglia, che risulta applicabile nel caso in esame *ratione temporis*, in relazione alla data di presentazione e di consolidamento della DIA, prevede espressamente che per gli impianti con potenza elettrica nominale fino ad 1 megawatt si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, sicché nessuna violazione normativa è stata posta in essere dai ricorrenti. Si precisa, poi, che il predetto art. 27 della legge regionale è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2010 con riferimento ai soli impianti eolici e che la realizzazione di impianti fotovoltaici non può ritenersi soggetta a prescrizioni urbanistiche-edilizie dettate con riferimento ad altre tipologie di opere quali le costruzioni.

2.2. Violazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

Nella sostanza si ribadisce che la DIA si è consolidata, con il decorso del termine di 30 giorni, nella vigenza della citata legge n. 1 del 2008 e che la stessa si configura come un provvedimento abilitativo del tutto equiparabile al permesso di costruire.

2.3. Violazione degli art. 27 della Costituzione, 2359 codice civile, 12, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 387/2003 e 27 della legge n. 1/2008 della Regione Puglia.

L'ordinanza ha affermato l'unicità dell'impianto fotovoltaico, affermando l'esistenza di un unico centro di interessi giuridico economico; concetto che non trova riscontro nella normativa civilistica delle società, che stabilisce la autonomia patrimoniale e di personalità giuridica di ogni singolo organismo societario; autonomia patrimoniale e soggettiva che, indipendentemente dalla esistenza di collegamenti di natura economica tra le società, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento a materie sensibili, quali la disciplina del lavoro o a quella fallimentare.

2.4. Violazione ed errata applicazione delle norme citate, nonché dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 31/2008.

La disposizione da ultimo citata, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, stabiliva una presunzione di unicità dell'impianto fotovoltaico nel caso di installazione di più impianti su terreni che avevano formato oggetto di frazionamento nel biennio precedente.

L'ordinanza, dopo aver escluso l'applicabilità della legge n. 31/2008, per l'intervenuto consolidamento della DIA, prima della sua entrata in vigore, ha sostanzialmente ritenuto egualmente applicabile la presunzione prevista dalla norma. Si ribadisce, poi, che nel caso in esame, risulta applicabile il solo art. 27 della legge n. 1/2008, che non stabiliva alcuna presunzione di unicità degli impianti in materia.

2.5. Inosservanza o errata applicazione degli art. 49 c.p., 12, commi 3 e 5, del D.lgs. 387/2003, 30 del D.P.R. n. 380/2001, delle leggi regionali citate, nonché vizi di motivazione dell'ordinanza.

In sintesi, si contesta la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, sia essa materiale che negoziale, per effetto della realizzazione di impianti fotovoltaici. Questi ultimi non determinano alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del territorio e ne è espressamente prevista la compatibilità con la destinazione agricola dell'area dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003. Gli impianti fotovoltaici non comportano la necessità della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se assentiti a seguito di autorizzazione unica regionale. L'area anche dopo la realizzazione dell'impianto rimane agricola, sicché non si verifica affatto uno stravolgimento dello strumento urbanistico locale. Anche il frazionamento dei terreni finalizzato alla loro realizzazione, pertanto, non configura un'ipotesi di lottizzazione negoziale.

2.6. Violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento al *periculum in mora*.

La sussistenza delle esigenze cautelari, in presenza della ultimazione dell'impianto, è stata affermata mediante il riferimento ad elementi insussistenti nel caso in esame, quali l'aumento del carico urbanistico, l'aggravamento del carico infrastrutturale, che non possono essere provocati in alcun modo dall'esercizio dell'impianto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Come indicato in narrativa il procedimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici è disciplinato dal D.lgs. n. 387/2003.

L'articolo 12 del citato D.lgs. detta le regole per la "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative".

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferenti ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, (in ogni caso), l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere su-

periore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Omissis.

Alla normativa riportata in tema di autorizzazione degli impianti non ha apportato sostanziali modifiche il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della Direttiva CE 2009/28/CE), salva la facoltà attribuita alle regioni di estendere la procedura semplificata agli impianti fotovoltaici con potenza fino ad 1 megawatt (art. 6, comma 9) e l'introduzione di sanzioni amministrative (art. 44) proporzionali alla potenza dell'impianto per la realizzazione e gestione in assenza della prescritta autorizzazione, facendo però salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente (comma 4).

Secondo quanto stabilito per gli impianti fotovoltaici nella tabella A allegata al decreto legislativo dall'art. 2, comma 161, della L. n. 244/2007, il procedimento autorizzatorio di cui ai commi 3 e 4 si applica a tutti gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per gli impianti di potenza inferiore è sufficiente la DIA ai sensi degli art. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001.

Orbene, è evidente che, ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, gli impianti per la produzione di energie alternative, tra cui i fotovoltaici, rientrano tra gli interventi di nuova costruzione e che, in applicazione della normativa specifica del settore, quelli di potenza inferiore ai 20 Kw possono essere realizzati a seguito di presentazione della DIA, mentre quelli di potenza superiore devono essere assentiti mediante il rilascio del permesso di costruire, che è compreso nell'autorizzazione unica regionale di cui al comma 3 dell'art. 12 D.lgs. 387/2003.

La realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra, pertanto, il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001.

È ancora opportuno osservare che ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003 gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché risulti sostanzialmente salvaguardata l'utilizzazione agricola del territorio.

Si ha lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi dell'art. 30, comma primo, del D.P.R. n. 380/2001 *"quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione"*.

Pertanto, qualsiasi intervento edilizio, in esso compresa la realizzazione di impianti industriali, eseguito in assenza delle prescritte autorizzazioni, che, per la sua consistenza, si palesi idoneo a conferire al territorio un assetto diverso da quello previsto dagli strumenti urbanistici, integra la fattispecie della lottizzazione abusiva materiale, ovvero negoziale se si effettui il frazionamento dei terreni al medesimo scopo.

Collegando le citate previsioni normative si deve, quindi, affermare che anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso

attribuito dagli strumenti urbanistici.

L'accertamento sul punto è, però, necessariamente demandato alla fase di merito del giudizio, non emergendo dall'ordinanza impugnata sufficienti elementi per affermare che nel caso in esame si sia verificato un siffatto stravolgimento dell'assetto del territorio.

3. Tornando all'esame del merito del ricorso appare evidente che tutte le questioni in ordine alla regolarità della DIA in relazione al quadro normativa emanato dalla Regione Puglia, alla successione e declaratorie di incostituzionalità delle leggi regionali n. 1 del 19/02/2008 e n. 31 del 21/10/2008 in materia sono inconferenti, alla luce dell'accertamento in punto di fatto, contenuto nell'impugnata ordinanza, con il quale si afferma la unicità dell'impianto, della potenza di circa 20 Kw, oggetto della misura cautelare.

In particolare, l'ordinanza ha individuato una serie di elementi circostanziali, costituiti dalla ricostruzione delle vicende afferenti ai trasferimenti delle aree, originariamente appartenenti ad un unico soggetto, sulle quali sono stati realizzati gli impianti, ai collegamenti tra i soggetti, persone fisiche e strutture societarie, implicati nella vicenda, alla presentazione delle DIA nella medesima data ed altri ancora in base ai quali i giudici del riesame hanno ritenuto fondata la prospettazione accusatoria circa l'unicità dell'impianto fotovoltaico e la conseguente sussistenza del *fumus* del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, che deve confermarsi, per quanto in precedenza osservato, quanto meno sotto il profilo della violazione di cui alla lett. b) del predetto articolo.

L'accertamento di fatto sul punto non può essere ovviamente contestato in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'eventuale vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., e non è certamente scalfito dai rilievi in punto di diritto dei ricorrenti.

Peraltro, sia nel caso di fittizia creazione di una pluralità di soggetti societari, ipotizzata nell'ordinanza, finalizzata ad aggirare la normativa in materia di necessità dell'autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato, deve ravvisarsi la violazione contestata.

4. L'ordinanza deve essere altresì confermata in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

La sottrazione dell'impianto, il cui esercizio è anche esso soggetto ad autorizzazione (art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003), al controllo delle amministrazioni competenti ad accertare la sua compatibilità con l'assetto del territorio ed il rispetto delle altre condizioni previste dal comma 7 determina la protrazione della lesione dell'interesse protetto dalla norma e giustifica di per sé l'applicazione della misura cautelare.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/03/2013.

Il Consigliere estensore
Alfredo Maria Lombardi

Il Presidente
Alfredo Teresi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L'8/04/2013.

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

Non è reato abbandonare l'amico quadrupede al canile



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) - n. 12852 del 7 febbraio 2013 (dep. 20 marzo 2013) -

Collegio composto *DAI SIGNORI :*

○○○ *PRESIDENTE: CLAUDIA SQUASSONI, (RELATORE) SANTI GAZZARA, ALFREDO MARIA LOMBARDI, SILVIO AMORESANO, LORENZO ORILIA; (PUBBLICO MINISTERO) ALDO POLICASTRO; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.*

OGGETTO

MALTRATTAMENTO ANIMALI - MANCATO RITIRO DI UN CANE DAL CANILE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI PER IL PROPRIETARIO - ESCLUSIONE - TITOLARE DEL CANILE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONTRATTO ONEROSO - OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE E CURARE L'ANIMALE - ART. 727 C.P.

LA FATTISPECIE

Due cani meticci erano affidati dal proprietario ad una pensione privata per cani per alcuni giorni, provvedendo regolarmente a ritirarli al termine.

Successivamente, riportato i cani presso la medesima struttura, il proprietario aveva ommesso di ritirarli, nonostante le numerose sollecitazioni ricevute.

Informato il settore veterinario dell'ULSS ad opera del titolare della struttura, gli animali erano affidati al canile municipale.

IL DECISUM

Non sussiste il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p.¹, come riformulato dalla l. n. 189/2004, nell'ipotesi in cui il proprietario di animali li abbandoni presso strutture pubbliche o private volte alla cura e custodia degli stessi.

Gli animali ricoverati presso le strutture competenti, sono assistiti e custoditi e non possono essere né soppressi, né destinati alla sperimentazione, ma permangono in attesa della loro cessione ad altri soggetti che manifestino di prendersene cura.

La *ratio* della fattispecie di abbandono di animali si realizza allorchè la specie di riferimento sia lasciata, anche a titolo di mera colpa, incustodita e tale da cagionare a se stessa e/o agli altri lesioni alla incolumità o al bene salute.

La giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad affermare che integra la contravvenzione *in esame* non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi forma di disinteresse, trascuratezza o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, includendo nel concetto di "*abbandono*" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza o inerzia nell'immediata ricerca dell'animale.

Ed ancora, precisa la Corte, la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto alla struttura, senza l'immediato ritiro dell'animale, può integrare un inadempimento contrattuale –da farsi valere nelle apposite sedi civili–, ma non consente alla struttura affidataria di interrompere la cura e la custodia del cane o, addirittura, di sopprimerlo, rispondendo di conseguenza per le fattispecie conseguenti solo il responsabile del canile.

Il titolare o responsabile della struttura potrà esimersi dai predetti obblighi di custodia contrattualmente assunti solo attraverso l'attivazione di apposite procedure previste per l'affidamento dell'animale ad altra struttura pubblica deputata al medesimo fine.

¹ Legge 20 luglio 2004, n. 189 - *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, in G.U. n. 178, del 31 luglio 2004. Art. 727 c.p.: "1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Il testo originario era così formulato: "1. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. 2. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. 3. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. 4. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI	- Consigliere -
Dott. SILVIO AMORESANO	- Consigliere -
Dott. LORENZO ORILIA	- Relatore -
Dott. SANTI GAZZARA	- Consigliere -

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), il *(OMISSIS)*

Avverso la sentenza n. 53/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
 Di BASSANO DEL GRAPPA, del 27/01/2012

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso

Udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal
 Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO

Che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste

RITENUTO IN FATTO

1. *(OMISSIS)* ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato alla pena di € 3.000 di ammenda, in ordine al resto di cui all'art. 727 comma 1 c.p. per avere abbandonato due cani meticci di sua proprietà in *(OMISSIS)*.

Con un duplice motivo si censura il giudizio di responsabilità, deducendosi la violazione dell'art. 727 c.p. nonché la contraddittorietà della motivazione rilevandosi che la norma punisce il comportamento di chi abbandona l'animale sottraendolo anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche con la conseguenza che questo si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per l'incolumità. Osserva pertanto che l'affidamento ad un centro cinofilo senza provvedere al ritiro – come accaduto nel caso di specie – non integra il reato a lui contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge.

Nella specie è stato accertato dal giudice di merito che l'imputato aveva affidato per qualche giorno due cani di sua proprietà presso una pensione per cani in (*OMISSIS*) gestita da tale (*OMISSIS*) e, dopo averli ritirati, li aveva nuovamente abbandonati nel predetto canile senza però informare il titolare e senza rispondere alle sollecitazioni di ritirarli, per cui il (*OMISSIS*) aveva informato il settore veterinario della USLL che aveva provveduto al ritiro e al ricovero delle bestie presso il canile municipale.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'abbandono previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., deve ravvisarsi quando l'animale, del quale l'agente abbia potere di disposizione, venga sottratto anche per mera colpa alle prestazioni idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze psicofisiche specifiche di ogni animale, con la conseguenza che lo stesso si trovi sprovvisto di custodia e cura ed esposto a pericolo per la sua incolumità. È evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assunto verso il proprietario l'obbligazione di custodire e curare l'animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici. Né un comportamento di abbandono - nel senso indicato dalla norma incriminatrice può ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile. Costui, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il recupero del suo credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l'affidamento dell'animale ad una struttura pubblica. Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile. Nel caso di specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata alcun elemento da cui possa ritenersi provata una situazione di questo genere ed anzi la stessa va esclusa in quanto il titolare del canile ha provveduto ad affidare gli animali al competente settore veterinario del Comune.

In questo senso è concorde la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ritenuto che deve escludersi la configurabilità del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile cui era stato in precedenza affidato dal proprietario (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13338 del 10/01/2012 Ud. dep. 10/04/2012 Rv. 252392; cfr. altresì Sez. 3, 21/02/2008, n. 14421, Bellino, m. 239969) o in caso di soggetto che abbia consegnato il suo cane ad un canile comunale dichiarando falsamente che era randagio (Sez. 3, 5/07/2001, n. 34396, Menchi, m. 220105).

Le ultime due decisioni citate si riferiscono, per la verità, a casi di cani affidati ad un canile municipale e mettono in rilievo il fatto che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione e agli stessi, nell'attesa della cessione a privati, vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.

È però evidente che la *ratio decidendi* sulla quale si basano le suddette decisioni non si fonda certamente sul fatto che si trattava di canile municipale e non di canile privato bensì sul fatto che non poteva concretare abbandono la consegna del cane o il suo mancato ritiro da un luogo nel quale l'animale poteva ricevere le necessarie prestazioni di cura e custodia. Il fatto che nella specie si trattasse di canile privato era quindi irrilevante, a meno che non risultasse che tale canile non assicurava la necessaria cura e custodia e che di ciò l'imputato fosse stato consapevole o potesse essere consapevole con l'ordinaria diligenza.

In conclusione, non essendo ravvisabile nei fatti emergenti dalla sentenza impugnata

alcuna ipotesi di abbandono del cane, la sentenza impugnata deve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 7/02/2013.

Il Consigliere est.
Lorenzo Orilia

Il Presidente
Claudia Squassoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 20/03/2013

IL CANCELLIERE
Dott. Luana Mariani